

Anno XLI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 30 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 28 MAGGIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.03.2010, n. 247:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), avente per oggetto: “Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di Cerratina – Programmazione di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento –smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale”. Approvazione. Pag. 6

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 347:

Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009. Pag. 18

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 348:

L.R. 4.08.2009, n. 11 - Art. 2, comma 3 - “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Nomina del “Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare”. Pag. 53

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 349:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Protocol-

lo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: “Mondocompost”. Approvazione. Pag. 55

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.03.2010, n. DR4/28:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica in località “La Cona”, “Monte Caticchio - Paganica”, “Monte Caticchio – Tempera”, nel Comune dell’Aquila (AQ) individuati rispettivamente con codici ARTA AQ220022, AQ230036, AQ230034. Approvazione dei Piani di caratterizzazione. Pag. 66

DETERMINAZIONE 05.03.2010, n. DR4/33:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CERCHIO (AQ) in località Fonte Regina, individuato con codice ARTA AQ220013. Approvazione del Piano di Caratterizzazione. Pag. 67

DETERMINAZIONE 08.03.2010, n. DR4/36:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.

19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di SULMONA (AQ) in località Noce Mattei, individuato con codice ARTA AQ220036. Approvazione del Piano di Caratterizzazione..... Pag. 68

DETERMINAZIONE 09.03.2010, n. DR4/38:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA (CH) in località valle dell'inferno II, individuato con codice ARTA CH214902. Approvazione dei risultati del Piano di caratterizzazione..... Pag. 69

DETERMINAZIONE 18.03.2010, n. DR4/49:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria-notifica IT 009036-N.GE0612208 presentata dalla Ditta – ECO VALSABBIA. S.r.l. Via Miro Sonetti, 7 Gavardo (BS). Pag. 70

DETERMINAZIONE 30.03.2010, n. DR4/53:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTEREALE (AQ) in località Molinella, individuato con codice ARTA AQ230023. Appro-

vazione del Piano di caratterizzazione. ...
..... Pag. 71

DETERMINAZIONE 31.03.2010, n. DR4/54:

DGR n. 1090 del 2.10.2006 – Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nell'Unione di Comuni "Città Territorio" Val Vibrata (TE). Revoca incentivi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/236 del 25.07.2008. Pag. 72

DETERMINAZIONE 01.04.2010, n. DR4/57:

DGR n. 1090 del 2.10.2006 – Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Fraine (CH). Liquidazione saldo finale..... Pag. 72

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DR4/69:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CELENZA SUL TRIGNO (CH) in località Difesa, individuato con codice ARTA VS220005. Approvazione del Piano di caratterizzazione. Pag. 73

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DR4/70:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di GESSOPALENA (CH) in località Brecciarola, individuato con codice ARTA CH232101. Approvazione del Piano di caratterizzazione. Pag. 74

DETERMINAZIONE 10.05.2010, n. DR4/72:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DN3/69 del 29.05.2007 (rinnovo dell’Autorizzazione N. DF3/31 del 24.04.2002) inerente: “l’esercizio dell’attività di autodemolizione, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi” da: “Ditta Autodemolizione Valerio Domenico sita in C/da Grotte a Castiglione a Casauria a: Autodemolizioni Piccolino Srl Contrada Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (PE). Pag. 75

DETERMINAZIONE 10.05.2010, n. DR4/76:

PTTA 1994/1996 – Settore Rifiuti – Bonifica aree oggetto di scarico di rifiuti ex L.R. 27/88 – Comune di Tossicia (TE) “Bonifica discarica in loc. Viola” – Scheda P2/B6. Impegno e liquidazione della somma di € 83.918,14 al Comune di Tossicia (TE). Pag. 76

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DR4/77:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005 inerente l’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso da: Ditta “D.S.C. Autodemolizioni S.r.l.” a: Ditta “ABRUZZO AUTODEMOLIZIONI S.r.l.” Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)..... Pag. 77

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DR4/81:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.

19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) in località “Vischiara”, individuato con codice ARTA VS220004. Approvazione del Piano di caratterizzazione..... Pag. 78

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DR4/82:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) in località Saccorrotto, individuato con codice ARTA AQ220050. Approvazione dei risultati del Piano di caratterizzazione..... Pag. 79

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DR4/84:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Sito di discarica in loc. “Santa Lucia” nel Comune di ATRI (TE), individuato con codice ARTA TE210030. Esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Pag. 80

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.03.2010, n. 247:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), avente per oggetto: “Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di Cerratina – Programmazione di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento – smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale”. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), hanno valutato comunemente di approvare, nell'ambito della programmazione regionale di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., un quadro di azioni ed interventi finalizzati al potenziamento del polo tecnologico ubicato in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano ed alla individuazione di attività di sussidiarietà per il trattamento – smaltimento dei rifiuti urbani, a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e regionale;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prevede: “Per la definizione e l'attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), prot.n. 770 del 16.02.2010 avente per oggetto: “Blocco conferimenti consortili Discarica consortile di Lanciano Trasmissione relazione riepilogativa sullo stato dei conferimenti dei rifiuti c.d. extra-

consortili e deliberazione assembleare n. 2 del 28.01.2010“, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 32910 del 22.02.2010;

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), prot.n. 832 del 22.02.2010 avente per oggetto: “Invito a partecipare all’Assemblea Consortile“, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con nota del 23.02.2010;

vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), inviata via e-mail, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 49388 del 17.03.2010, con la quale lo stesso Consorzio ha proposto alla Regione Abruzzo, la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma (AdP), finalizzato ad una reciproca collaborazione tra Regione e Consorzio;

Visto l’art. 206, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, che prevede la possibilità di stipulare, da parte degli Enti, appositi accordi e contratti di programma con imprese di settore per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

Considerato che gli accordi di programma ed i contratti di programma, possono avere ad oggetto:

- a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
- c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produ-

zione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

- d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
- g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;
- h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- j) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

Considerato che l’art. 206, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce altresì che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l’eventuale ricorso a strumenti economici;

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/Ce e

2003/87/Ce;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2;

Visto il D.Lgs 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica”, pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

Visto il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i., in materia di proroga dei termini di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Visto la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l’art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. v);
- l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

Considerato che l’art. 200, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha istituito la gestione dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);

Considerato che l’art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede un’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti della Regione Abruzzo in n. 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuando i comuni facenti parte del Consorzio

Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), nell’ATO n. 3;

Considerato che i comuni facenti parte l’ATO n. 3 non hanno ancora provveduto alla costituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA);

Ritenuto necessario rimarcare che l’istituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA), è obbligatoria ai sensi di legge e necessaria al fine di dotare il territorio di un’adeguata ed efficiente gestione integrata dei rifiuti urbani;

Evidenziato pertanto che, nelle more della costituzione dell’AdA, i Consorzi di gestione di rifiuti ricadenti nel medesimo ATO, debbano avviare forme di collaborazione per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

Richiamata l’AIA n. 127/48 del 30.06.2009 inerente: “Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. -Autorizzazione Integrata Ambientale - Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano”;

Dato atto che dall’1.01.2010 è vietato lo smaltimento dei rifiuti in discarica in difformità delle disposizioni del D.M 3.08.2005 e s.m.i., fatte salve le eventuali direttive in merito a livello nazionale e/o regionale;

Vista la Legge Regionale n. 22 del 23.06.2006 inerente: “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti Abruzzo”, che ha approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”;

Vista la D.G.R. n. 167 del 24.02.2007 inerente: “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

Vista la D.G.R n. 226 del 18.05.2009 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato le linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi;

Richiamata la DGR n. 809 del 31.12.2009 “D.M. 3 agosto 2005 - Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi”;

Richiamata la DGR n. 780 del 21.12.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila”.

Richiamati, altresì, i provvedimenti amministrativi vigenti con i quali è stata autorizzato il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per l'impianto di cui all'oggetto, compresi nell'Autorizzazione avente valore di AIA n. 47/48 del 31.03.2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DF3/82 del 05/08/05 concernente “Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti urbani non pericolosi”;

Considerato che l'ATO n. 3 non è ancora dotato di un'impiantistica complessa (impianti di trattamento fissi), adeguata per soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al D.M. 3.08.2005;

Evidenziato, a tal proposito, che è presente nell'ATO n. 3 un impianto di trattamento del flusso indifferenziato, identificato nell'impianto mobile di proprietà del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, di cui alla D.D. n. 82/2005, ubicato in località “Cerratina” a bocca della discarica consortile;

Considerata da parte della Regione Abruzzo, come altresì evidenziato in vari incontri, l'opportunità di erogare al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), risorse finanziarie per gli interventi tecnologici previsti dall'Accordo di programma (AdP), da

reperire nell'ambito della programmazione regionale costituita dai Fondi del PRTRRA 2006 – 2008 e del PAR FAS 2007 -2013;

Ritenuto di individuare un percorso tecnico/amministrativo ed economico tra le parti che consenta:

- alla Regione Abruzzo di:
 - a. porre in essere ulteriori azioni di sensibilizzazione e di programmazione nei confronti degli Enti e/o Società SpA interessati, finalizzate a ricostituire al più presto le condizioni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani a livello di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) nonché regionale;
 - b. dare priorità assoluta all'iter amministrativo riferito alla determinazione puntuale ed al recupero delle cubature della discarica autorizzabili ai sensi di legge (autorizzazioni D.Lgs. 59/05, previa VIA);
 - c. sostenere finanziariamente le azioni di programmazione del Consorzio ed in particolare quelle finalizzate alla realizzazione dell'impianto MTB e potenziamento della Piattaforma ecologica di TIPO A;
 - d. recuperare le risorse già assegnate per interventi finalizzati alla diffusione delle RD, ai sensi della ex L.R. 52/2000, nell'ambito della programmazione finanziaria della Regione Abruzzo, non ancora erogati;
 - e. sostenere finanziariamente i piccoli comuni ricadenti nell'ambito montano per la realizzazione di centri di raccolta al fine di ottimizzare l'incidenza dei costi di trasporto.
- Al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano di:
 - a. autorizzare i conferimenti di rifiuti urbani provenienti da aree prive di condizio-

ni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alle seguenti richieste pervenute ai sensi della DGR n. 780 del 21.12.2009 e da eventuali ulteriori disposizioni regionale:

- Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino;
- Consorzio CIVETA;
- SOGESA SpA;
- ACIAM SpA;
- Consorzio comprensoriale del Chietino;
- Poliservice SpA;

b. definire un sistema tariffario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59 della L.R. 45/07 s.m.i., ivi compreso quanto riportato al comma 4, lett. b);

c. trasmettere entro il 30.06.2010 i seguenti progetti definitivi:

1. entro il 30.06.2010 quello per il potenziamento della Piattaforma ecologica di Tipo A;
2. entro 180 giorni dalla conclusione dell'iter amministrativo di competenza della Provincia di Chieti quello per l'ampliamento della discarica ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., nonché delle disposizioni in materia di VIA, in rapporto alle volumetrie di cui alla programmazione provinciale;
3. entro 180 giorni dalla certificazione della Provincia di Chieti circa il recupero delle volumetrie della discarica quello per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle frazioni indifferenziate (TMB), ai sensi della programmazione provinciale e regionale.

d. promuovere la diffusione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi domiciliari, in particolare delle frazioni organiche.

Considerato che per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati possono adottare ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;

Considerato che le risorse finanziarie che la Regione Abruzzo ha previsto per la realizzazione degli interventi da parte del Consorzio il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), come da Accordo di programma di cui all'Allegato alla presente deliberazione, saranno reperite nell'ambito dei programmi finanziari regionali di cui al PRTRRA 2006 – 2008 e PAR FAS 2007 - 2013;

Ritenuto di approvare integralmente il contenuto dell'Accordo di programma denominato: "Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di Cerratina – Programmazione di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento –smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale", tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), di cui all'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di incaricare la Direzione regionale Protezione Civile Ambiente ed i Servizi regionali interessati (Servizio Gestione Rifiuti, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile), per l'adozione dei provvedimenti conseguenti finalizzati all'attuazione del presente "Accordo di programma";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di Accordo di programma denominato: “Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di Cerratina – Programmazione di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento – smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale”, tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale Smaltimen-
2. di incaricare l’Assessore regionale alla Protezione Civile Ambiente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
3. di incaricare la Direzione Protezione Civile Ambiente ed i Servizi regionali interessati, per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, all’ARTA Direzione centrale ed al Dipartimento Provinciale territorialmente competente;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **247** del **29 MAR 2010**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. *Walter Genani*)

Walter Genani



ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

CONSORZIO COMPRESORIALE SMALTIMENTO
RIFIUTI LANCIANO

**“Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di Cerratina - Programmazione
di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento-
smaltimento dei rifiuti urbani a livello ATO e regionale”**

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.



PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/Ce e 2003/87/Ce;

VISTO il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l'art. 4 "Competenze della Regione", comma 1, lett. v);
- l'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa".

VISTA la nota prot. n. 770 del 16.02.2010 del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 32910 del 22.02.2010 con la quale lo stesso trasmette la seguente documentazione:

- relazione riepilogativa sui conferimenti extra-consortili;
- copia delibera di assemblea n. 2 del 20.01.2010.

PRESO ATTO delle risultanze dell'Assemblea del Consorzio contenute nella Delibera n. 2 del 28.01.2010;


VISTA la nota e-mail del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti, acquisita al SGR con nota prot.n. 34269 del 23.02.2010, con la quale il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, ha inviato alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, una proposta di Accordo di programma;

VISTA la nota prot.n. 1247 del 23/02/2010 del Comune di Mozzagrogna (CH), acquisita al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano con nota prot. n. 920 del 24/02/2010, con la quale il Comune di Mozzagrogna, ha inviato per conoscenza al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano, una richiesta di intervento circa : "Odori sgradevoli provenienti dalla Discarica di Cerratina";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, nel riconoscere un ruolo di primaria importanza al sistema impiantistico del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), intende attivare una collaborazione con lo stesso per:

1. definire impegni relativi all'adeguamento delle capacità di smaltimento della discarica ubicata in località "Cerratina" di Lanciano (CH);
2. valutare il ruolo del sistema impiantistico del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti, in particolare per le attività di smaltimento dei rifiuti, nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e disposizioni attuative, nonché regionale;
3. verificare impegni finanziari della Regione Abruzzo per garantire lo sviluppo di investimenti destinati alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti (TMB e Piattaforma ecologica) e servizi di RD;

CONSIDERATO che il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), costituito da n. 53 Comuni è autorizzato alla gestione di una Discarica per rifiuti non pericolosi della capacità di 2.050.000 mc che soddisfa le esigenze di smaltimento RU di una popolazione di ca. 160.000 abitanti,



residenti nel vasto territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino, il cui ruolo è da sempre determinante nell'ambito del sistema impiantistico regionale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;



PRESO ATTO che i conferimenti di rifiuti extra-consortili hanno determinato una rilevante riduzione della volumetria residua della discarica che in oltre un decennio da 2.050.000 mc (volumetria autorizzata), è diminuita a circa 344.839 mc al 31/12/2009 (dato da ultima perizia giurata), con effetti negativi sulla programmazione a medio termine degli investimenti che il Consorzio deve realizzare, necessari per il rispetto della normativa vigente e per garantire la corretta ed efficace gestione della discarica e la realizzazione di un impianto per la biostabilizzazione dei rifiuti in ingresso;

CONSIDERATO che le agevolazioni tariffarie applicate dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano ai conferimenti provenienti da aree territoriali prive di autonomia nei servizi di smaltimento e quindi in una situazione di criticità ambientale, hanno generato perdite finanziarie, valutate dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti rispettivamente per:

- a. applicazione dei corrispettivi per il conferimento riferiti alla tariffa consortile invece che a quella c.d. extraconsortile: € 592.831,89;
- b. mancata applicazione della quota di ammortamento degli investimenti utilizzati per la realizzazione dell'impianto mobile di pretrattamento sulla tariffa di conferimento: € 753.293,27;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", che all'art. 5, comma 1 bis), ha previsto anche la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per "rifiuti non pericolosi" sino al 31.12.2009, previa assenso del MATTM, su richiesta della Regione interessata;

RICHIAMATA la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del 26.06.2009, avente per oggetto: "Discariche di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito con legge 27.02.2009, n. 13", acquisita al SGR con nota prot.n. 11635/DR4 del 29.06.2009, con la quale sono state concesse dal MATTM deroghe per lo smaltimento tal quale dei rifiuti a discariche della Regione Abruzzo, sino al 31.12.2009;

RICHIAMATA la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963 del 30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, inerente: "Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi", con la quale lo stesso ministero ha disposto le diverse modalità di smaltimento dei rifiuti in determinate discariche per rifiuti non pericolosi della regione;

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 03.08.2005 "Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i., pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per "rifiuti non pericolosi";

RICHIAMATA la DGR n. 780 del 21.12.2009, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila";

CONSIDERATO che:

1. il Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino con nota n. 01/2010 del 05/01/2010, inoltra formale richiesta al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per poter conferire presso la Discarica di loc. Cerratina Lanciano;



2. il CIVETA con nota n. 5954 Del 29/12/2009, inoltrava formale richiesta al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per poter conferire presso la Discarica di loc. Cerratina Lanciano;
3. il Sogesa S.p.A. con nota n. 1716/09 del 14/12/2009, inoltrava formale richiesta al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per poter conferire presso la Discarica di loc. Cerratina Lanciano;
4. l'Aciam S.p.A con nota n. 318 del 26/01/2010, inoltrava formale richiesta al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per poter conferire presso la Discarica di loc. Cerratina Lanciano;
5. il Consorzio del Chietino con nota n. 752 del 24/11/2009, inoltrava formale richiesta al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per poter conferire presso la Discarica di loc. Cerratina Lanciano;
6. la Poliservice di Nereto con nota n. 2493/09 del 14/12/2009, inoltrava formale richiesta al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per poter conferire presso la Discarica di loc. Cerratina Lanciano;

RICHIAMATA la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari", con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, in fase di attuazione, per l'attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili;

RICHIAMATA la DCP n. 89 del 04/11/2008 avente per oggetto: "Integrazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti (P.P.R.G) con possibilità da parte di impianti pubblici di discarica degli RSU, interessate dalle Ordinanze contingibili ed urgenti emanate dalla Regione Abruzzo in ordine alle varie emergenze per lo smaltimento dei rifiuti verificatesi nelle altre tre provincie Abruzzesi e fuori regione, a poter recuperare le volumetrie impegnate a soccorso di tali Ordinanze rispetto alla potenzialità autorizzata"

RICHIAMATA la DGR del 16/03/09, n. 113 avente per oggetto: "Dichiarazione di positiva verifica di conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), ai sensi della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i della variante al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPRG), adottata dalla Provincia di Chieti, con DCP n. 89 del 4.11.2008"

RITENUTO, per addivenire alla sottoscrizione di un "Accordo di Programma", che contempli determinate collaborazioni e condizioni per garantire lo svolgimento corretto della gestione del ciclo dei rifiuti, come delineato di seguito;

RITENUTO di prevedere successive iniziative al fine di coinvolgere la/e Provincia/e interessata/e e/o le Autorità d'Ambito (AdA) costituita/e, una volta definito l'iter di sottoscrizione dell'Accordo di programma con il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano ed in relazione alle attività che saranno programmate in attuazione dello stesso;

Tutto ciò premesso, nell'ambito di un rapporto di reciproca collaborazione, le parti di cui al presente accordo convengono:

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Accordo prevede una collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti nell'ambito del ruolo e delle competenze di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
2. Il presente Accordo persegue le seguenti finalità:
 - a. definire impegni relativi all'adeguamento delle capacità di smaltimento della discarica ubicata in località "Cerratina" di Lanciano (CH), in seguito ai conferimenti dei rifiuti extraconsortili già avvenuti (recupero volumetrie);



- b. valutare il ruolo del sistema impiantistico del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti, in particolare per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e disposizioni attuative, nonché nell'ambito di esigenze di carattere regionale;
- c. definire impegni finanziari della Regione Abruzzo per garantire lo sviluppo di investimenti destinati alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti (TMB e Piattaforma ecologica) e servizi di RD;
- d. Definire impegni della Regione Abruzzo per porre in essere azioni di controllo e monitoraggio circa il conferimento dei rifiuti urbani provenienti da aree prive di condizioni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di evitare che gli stessi vengano conferiti già in avanzato stato di putrefazione.

Art. 2

(Modalità per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi)

1. Le condizioni di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'impianto ubicato nel Comune di Lanciano, in località "Cerratina" (viabilità, orari di accesso, quantitativi, tariffe di smaltimento, disciplina del tributo speciale, applicazione dell'I.V.A., garanzie, .. etc.), sono definite dai contratti tra i diversi soggetti interessati, nel rispetto scrupoloso delle norme vigenti in materia, di competenza statale e regionale, delle compatibilità impiantistiche, nonché in conformità con le relative autorizzazioni regionali e terranno conto, salvo eventuali verifiche e/o modifiche da apportare alle stesse, dell'ultimo adeguamento delle tariffe approvato dal Consorzio per i conferimenti c.d. extraconsortili.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. La Regione Abruzzo si impegna a:
 - a. porre in essere ulteriori azioni di sensibilizzazione e di programmazione nei confronti degli Enti e/o Società SpA interessati, finalizzate a ricostituire al più presto le condizioni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani a livello di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) nonché regionale;
 - b. dare priorità assoluta all'iter amministrativo riferito alla determinazione puntuale ed al recupero delle cubature della discarica autorizzabili ai sensi di legge (autorizzazioni D.Lgs. 59/05, previa VIA);
 - c. sostenere finanziariamente le azioni di programmazione del Consorzio ed in particolare quelle finalizzate alla realizzazione dell'impianto MTB e potenziamento della Piattaforma ecologica di TIPO A;
 - d. recuperare le risorse già assegnate per interventi finalizzati alla diffusione delle RD, ai sensi della ex L.R. 52/2000, nell'ambito della programmazione finanziaria della Regione Abruzzo, non ancora erogati;
 - e. sostenere finanziariamente i piccoli comuni ricadenti nell'ambito montano per la realizzazione di centri di raccolta al fine di ottimizzare l'incidenza dei costi di trasporto.
2. Il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano si impegna a:
 - a. autorizzare i conferimenti di rifiuti urbani provenienti da aree prive di condizioni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alle seguenti richieste pervenute ai sensi della DGR n. 780 del 21.12.2009 e da eventuali ulteriori disposizioni regionali:
 - Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino;
 - Consorzio CIVETA;
 - SOGESA SpA;
 - ACIAM SpA;
 - Consorzio comprensoriale del Chietino;
 - Poliservice SpA;



- b. definire un sistema tariffario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59 della L.R. 45/07 s.m.i., ivi compreso quanto riportato al comma 4, lett. b);
- c. trasmettere entro il 30.06.2010 i seguenti progetti definitivi:
1. entro il 30.06.2010 quello per il potenziamento della Piattaforma ecologica di Tipo A;
 2. entro 180 giorni dalla conclusione dell'iter amministrativo di competenza della Provincia di Chieti quello per l'ampliamento della discarica ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., nonché delle disposizioni in materia di VIA, in rapporto alle volumetrie di cui alla programmazione provinciale;
 3. entro 180 giorni dalla certificazione della Provincia di Chieti circa il recupero delle volumetrie della discarica quello per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle frazioni indifferenziate (TMB) ai sensi della programmazione provinciale e regionale.
- d. promuovere la diffusione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi domiciliari, in particolare delle frazioni organiche.

Art. 4

(Risorse finanziarie)

1. La Regione si impegna a destinare le seguenti risorse finanziarie per supportare gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lett. c). In particolare:
 - Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00), per il co-finanziamento di un impianto TMB;
 - Euro 454.000 (Euro quattrocentocinquantaquattromila/00), per gli interventi di diffusione delle RD, già assegnati al Consorzio ai sensi della ex L.R. 52/2000;
 - Euro 500.000 (Euro cinquecentomila/00), per il co-finanziamento del potenziamento della Piattaforma ecologica di Tipo A.
2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono comunicate dalla Regione Abruzzo, entro 30 giorni dall'approvazione del presente accordo di programma, in relazione alla definizione degli atti amministrativi ed elaborati tecnici necessari da presentare ai vari Servizi ed Uffici competenti e, comunque, tenendo conto della primaria importanza degli stessi.

Art. 5

(Durata)

1. La durata del presente Accordo è fissata in 12 mesi, dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva la possibilità di procedere al suo rinnovo ove ne sussistano le condizioni.

Art. 6

(Norme finali)

1. Il presente Accordo è trasmesso a tutti gli Enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Abruzzo _____

Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano _____



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia composta di n. 6
fasciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio
25 MAR. 2010
Pescara li _____

IL FUNZIONARIO

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 347:

Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'amianto;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" che, in particolare, all'articolo 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il D.P.R. 8.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

Visto il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare

l'art. 256 recante: "Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto";

Vista la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che, ai sensi dell'art. 4, prevede disposizioni per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto;

Richiamate le seguenti delibere della Giunta Regionale (DGR), precedentemente adottate in materia:

- DGR n. 689 del 9.07.2007 recante: "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto", contenenti vari Allegati tra cui l'Allegato 1 "Realizzazione ed invio dei questionari di autorilevazione";
- DGR n. 367 del 24.04.2008 recante: "Rettifica della DGR n. 1228 del 29.11.2007 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante < L.R. 83/2000 - Art. 34. "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007 > - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di finanziamento - Destinazione fondi all'implementazione e potenziamento dei servizi di RD";
- DGR n. 211 del 4.05.2009 recante: "Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 367 del 26.04.2008" ed in particolare, l'Allegato 2 contenente il: "Bando per

l'individuazione delle aziende che intendono convenzionarsi ai fini dell'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e di piccoli quantitativi materiali contenenti amianto ancora in opera" e lo schema di domanda di cui all'All. 2-A1;

Tenuto conto che per le finalità del presente provvedimento è stata destinata la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ai sensi della richiamata DGR n. 367 del 24.04.2008;

Considerato che con la DGR n. 367 del 24.04.2008, è stato approvato il: "Bando per l'individuazione delle aziende che intendono convenzionarsi ai fini dell'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e di piccoli quantitativi materiali contenenti amianto ancora in opera", contenente le disposizioni per le ditte per l'ammissione al convenzionamento regionale;

Considerato che con la DGR n. 211 del 04.05.2009 sono stati riaperti i termini per la presentazione di adesione al "Bando per l'individuazione delle aziende che intendono convenzionarsi ai fini dell'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e di piccoli quantitativi materiali contenenti amianto ancora in opera", per ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo, avvenuta il 14.05.2009 (scadenza 13.07.2009);

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di convenzionamento delle ditte con il competente servizio regionale, è scaduto il 13/07/2009 (limite temporale corrispondente ai 60 giorni dalla pubblicazione sul web del bando) e che le ditte che hanno presentato domanda in tempo utile, ai sensi delle DGR sopra richiamate sono state:

1. G.F.P. S.r.l. - con sede in via Donato D'Arcangelo n. 40, Pescara (PE) - (Rif. DGR n. 367/2008);
2. Cericola Carlo - con sede in via Principale n. 2, Mozzagrogna (CH) - (Rif. DGR n. 211/2009);
3. D'Angelo Antonio S.n.c. - con sede in via Lentisco n. 11, Castelfrentano (CH) - (Rif. DGR n. 211/2009).

Preso atto che le ditte che hanno presentato domanda oltre il termine stabilito dal bando pubblico (13/07/2009), sono state:

1. PAVIND S.r.l. - con sede in viale della Repubblica n. 24, Sulmona (AQ);
2. ECO CONSUL S.u.r.l. - con sede in via Bonifica del Tronto, Ancarano (TE);
3. O.G.M. Costruzioni S.r.l. - con sede in via Piana La Fara n. 53, Piazzano di Atesa (CH);
4. CO.GE.PI S.a.s. - con sede in via Monte Corvo n. 4, Pescara (PE);
5. MILLENIUMCOOP S.c.a.r.l. - con sede in via Napoli s.n.c., Carunchio (CH);
6. CONSALVO ASFALTI S.r.l. - con sede in C.da Arcigno, 54, Casoli (CH).

le quali, pertanto, per i motivi suddetti, non possono essere ammesse alla sottoscrizione della convenzione regionale di cui al "Bando per l'individuazione delle aziende che intendono convenzionarsi ai fini dell'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e di piccoli quantitativi materiali contenenti amianto ancora in opera" di cui alla DGR n. 367 del 24.04.2008 e s.m.i.;

Considerato che a seguito dei risultati scaturiti dalla presentazione delle domande di convenzionamento da parte delle ditte, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto con nota prot.n. 25521 del 9/02/2010, a convocare una riunione

per dare seguito alla procedura di convenzionamento per le attività di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ai sensi della DGR n. 211/2009, proponendo uno specifico prezzario degli interventi;

Preso atto delle risultanze dell'incontro convocato dal Servizio Gestione Rifiuti in data 16.02.2010, di cui al "Verbale riunione ditte per il convenzionamento smaltimento piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto", Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, dal quale si evince che le Ditte: Cericola Carlo e D'Angelo Antonio S.n.c. hanno formalmente aderito alla convenzione regionale, sottoscrivendo il verbale ed il prezzario proposto dal Servizio Gestione Rifiuti, parte integrante dell'Allegato 1;

Considerato che le imprese che hanno aderito al convenzionamento regionale, rispondono ai requisiti prescritti dall'Allegato 2 della DGR n. 367 del 24.04.2008, di seguito riportati:

"...omissis..."

- essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e, nella descrizione dell'attività riportata nella visura camerale, deve comparire la dizione «bonifica di amianto» (Voce 9 e/o 10) e «Trasporto amianto» (Voce 4 e/o 5) o espressione equivalente;
- avere almeno n. 1 addetto e n. 1 dirigente, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneità alla mansione;
- rispondere ai requisiti indicati dall'articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e deve aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008.";

Tenuto conto che le imprese che hanno aderito al convenzionamento regionale, come indicato dall'Allegato 2 della DGR n. 367 del 24.04.2008 e s.m.i., si sono impegnate a:

"...omissis..."

- accettare, per gli interventi di rimozione di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera presso i soggetti beneficiari dei contributi, tutte le procedure e le disposizioni previste nella presente DGR di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
- adottare tutte le norme di sicurezza per i lavoratori addetti agli interventi e garantire tutte le misure atte a tutelare la salute pubblica;
- praticare, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto o di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera, uno sconto in misura almeno del 20% rispetto a quanto stabilito dal "tariffario medio", concordato in sede di concertazione con le Associazioni di categoria interessate;
- applicare le suddette condizioni economiche a tutti i soggetti, pubblici e privati, che inoltrano richiesta di contributi per rimozione di piccoli quantitativi di amianto nel rispetto di tutti i criteri previsti dalla presente DGR..";

Preso atto che la ditta G.F.P. S.r.l., pur convocata con nota raccomandata del Servizio Gestione Rifiuti prot.n. 25521 del 9/02/2010, non ha partecipato alla riunione di cui al suddetto verbale del 16.02.2010, né ha comunicato in alcun modo eventuali impedimenti oggettivi ed ostativi alla partecipazione (da informazioni assunte per le vie brevi sembra che la ditta sia stata interessata da una procedura fallimentare);

Ritenuto conseguentemente, la ditta G.F.P. S.r.l., con sede in via Donato D'Arcangelo n. 40, Pescara (PE), a causa della mancata adesione al convenzionamento regionale, che avrebbe dovuto sottoscrivere nella riunione del 16.02.2010, rinunciataria;

Considerato che la L.R. 11/09, ai sensi dell'art. 6, comma 1, prevede l'obbligo per i proprietari di comunicare al Servizio Informativo Territoriale (SIT) la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, negli impianti o luoghi, ivi compresi i mezzi di trasporto;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. DR4/195 del 22.10.2009, n. DR4/205 del 4.11.2009 e n. DR4/03 del 15.01.2010, con le quali è stata costituita la Commissione Regionale di Valutazione (CRV), di cui al punto 3 della DGR n. 211 del 4.05.2009;

Considerato che nell'ambito organizzativo dell'ARTA opera il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), nel quale è ricompreso il Sistema Informativo Territoriale (SIT), di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) della L.R. 11/09;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 11/09, occorre stabilire la tipologia e il grado di dettaglio delle comunicazioni/informazioni da fornire da parte dei Comuni e dei soggetti privati all'ARTA - Sistema Informativo Territoriale (SIT) c/o SIRA;

Richiamate le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e relativi allegati, contenenti le "Schede di censimento amianto per imprese ed abitazioni", approvate con la DGR n. 689 del 9.07.2007;

Ritenuto necessario definire una specifica e più completa modulistica, modificando ed integrando le richiamate "Schede di censimento amianto per imprese ed abitazioni", di cui alla

DGR n. 689 del 9.07.2007, al fine di garantire uniformità delle informazioni con i dati già contenuti nel "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato: "Amianto map", approvato con la citata DGR n. 689 del 9.07.2007, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 11/09, secondo i seguenti Allegati:

- Allegato 2 - "Scheda censimento amianto per le imprese";
- Allegato 3 - "Scheda censimento amianto per le abitazioni";

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di stabilire che le schede di cui agli Allegati 2 e 3, siano compilate, rispettivamente, a cura dei legali rappresentanti delle imprese e dei proprietari delle abitazioni all'invio all'ARTA - Sistema Informativo Territoriale (SIT) c/o SIRA, ai fini dell'aggiornamento della mappatura della presenza di amianto sul territorio regionale;

Visto l'Allegato 1 della DGR n. 211 del 04.05.2009 contenente: "Modalità di attuazione della normativa per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto";

Considerato che la C.R.V. ha proposto di inserire alcune modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 della DGR n. 211 del 04.05.2009 contenente: "Modalità di attuazione della normativa per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto", stabilendo nuove disposizioni per:

- la definizione di una griglia di parametri per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto;
- la definizione di una griglia di parametri di priorità per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera;

- tempistiche e modalità di presentazione delle domande, da parte dei Comuni e dei soggetti privati, fissando un termine di scadenza per le stesse;

Ritenuto pertanto, necessario integrare l'Allegato 1 della DGR n. 211 del 04.05.2009 contenente: "Modalità di attuazione della normativa per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto" con le disposizioni sopra richiamate;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha elaborato il testo di un "Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto", Allegato 4 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente i criteri e i parametri per l'assegnazione del livello di priorità delle domande presentate, nonché i seguenti Allegati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, relativi ai criteri ed alle modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto e la modulistica da adottare:

- Allegato 4.1 - "Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti i amianto su suolo pubblico/privato";
- Allegato 4.2 - "Certificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato";
- Allegato 4.3 - "Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004";
- Allegato 4.4 - "Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004";

- Allegato 4.5 - "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto";
- Allegato 4.6 - "Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004".

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dover approvare il presente provvedimento, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Allegato 1 - "Verbale riunione ditte per il convenzionamento smaltimento piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto" del 16.02.2010;
- Allegato 2 - "Scheda censimento amianto per le imprese";
- Allegato 3 - "Schede censimento amianto per le abitazioni";
- Allegato 4 - "Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto", contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare:
 - Allegato 4.1 - "Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti i amianto su suolo pubblico/privato";
 - Allegato 4.2 - "Certificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato";

- Allegato 4.3 - “Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004”;
- Allegato 4.4 - “Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”;
- Allegato 4.5 - “Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”;
- Allegato 4.6 - “Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.

Preso atto delle risultanze dei verbali delle riunioni del Comitato Regionale di Valutazione del 17.11.2009, 26.11.2009, 28.12.2009, 25.01.2010, 04.02.2010, 15.02.2010 e del 23.02.2010, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche, nelle quali sono stati elaborati ed approvati i criteri e le griglie di parametri da utilizzare per redigere le graduatorie regionali per l'erogazione dei contributi, di cui all'Allegato 4 alla presente provvedimento;

Ritenuto di stabilire che la presentazione delle domande, ai sensi del presente provvedimento, da parte dei Comuni e dei soggetti privati, è fissato al 31.12.2010;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa della procedura seguita ed alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il convenzionamento regionale, ai sensi della DGR n. 367 del 24.04.2008 e s.m.i., con le seguenti ditte:
 - Cericola Carlo - via Principale n. 2, Mozzagrogna (CH);
 - D'Angelo Antonio S.r.l. - via Lentisco n. 11, Castelfrentano (CH), definito con il “Verbale riunione ditte per il convenzionamento smaltimento piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto”, come da risultanze della riunione del 16.02.2010, Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni alle “Schede di censimento amianto per imprese ed abitazioni”, contenute nelle: “Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto”, al fine di garantire uniformità delle informazioni con i dati già contenuti nel “Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto” denominato: “Amianto map”, di cui alla DGR n. 689 del

- 9.07.2007, come definite nei seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 2 - “Scheda censimento amianto per le imprese”;
 - Allegato 3 - “Scheda censimento amianto per le abitazioni”.
3. di stabilire che le schede di cui agli Allegati 2 e 3, siano compilate, rispettivamente, a cura dei legali rappresentanti delle imprese e dei proprietari delle abitazioni e trasmesse all’ARTA – Sistema Informativo Territoriale (SIT) c/o SIRA, ai fini dell’aggiornamento della mappatura della presenza di amianto sul territorio regionale;
4. di approvare le modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 della DGR n. 211 del 04.05.2009 contenente: “Modalità di attuazione della normativa per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, come definite dalla C.R.V. riguardanti in particolare:
- la definizione di una griglia di parametri per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto;
 - la definizione di una griglia di parametri di priorità per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera;
 - tempistiche e modalità di presentazione delle domande, da parte dei Comuni e dei soggetti privati, fissando un nuovo termine di scadenza per le stesse;
5. di approvare il “Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, di cui all’Allegato 4, contenenti gli Allegati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi ai criteri ed alle modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare:
- Allegato 4.1 - “Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti i amianto su suolo pubblico/privato”;
 - Allegato 4.2 - “Certificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato”;
 - Allegato 4.3 - “Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004”;
 - Allegato 4.4 - “Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”;
 - Allegato 4.5 - “Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”;
 - Allegato 4.6 - “Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”.
6. di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande, da parte dei Comuni alla Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti (Allegato 4.1) e dei soggetti privati ai rispettivi Comuni di appartenenza (Allegato 4.3), è fissata al 31 dicembre 2010;
7. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche, per

l'attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti alla approvazione del presente provvedimento;

8. di comunicare il presente provvedimento all'ARTA - Direzione centrale (con invito a comunicare le presenti disposizioni alle Aree ed ai Servizi ARTA interessati), alla Direzione Sanità e Politica della salute della Regione Abruzzo di Pescara (con invito comunicare le presenti disposizioni ai Servizi della Direzione interessati), alle Azien-

de USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.


Segue Allegato


Il Dott. Gerardini, ringraziando per la disponibilità delle imprese, fa presente che la attuazione del presente convenzionamento costituisce una sperimentazione delle attività inerenti il settore dell'amianto al fine di definire futuri provvedimenti di ottimizzazione delle procedure e dei costi.


Il presente verbale sarà comunicato alla Ditta GFP assente all'incontro, ritenuta rinunciataria.


Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, 16 febbraio 2010

Dott. Franco Gerardini 

Ing. Andrea Veschi 

Sig. Carlo Cericola 

Sig. Gabriele D'Angelo  D'ANGELO ANTONIO s.r.l.
L'Amministratore Unico



RIMOZIONE PICCOLI QUANTITATIVI DI AMIANTO

PROPOSTA DI PREZZARIO

Fasce di quantitativi					
	1	2	3	4	5

Per rifiuti giacenti a terra e/o abbandonati:
(si intendono lastre di copertura o lastre di copertura frammentate o eventuali altri rifiuti che non siano tubazioni o serbatoi integri, poché trattati a parte)

kg	fino a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 450	da 451 a 750
	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	900,00	960,00	1.020,00	1.110,00	1.290,00
Sommario Euro	1.280,00	1.340,00	1.400,00	1.490,00	1.670,00

Per lastre di copertura in opera:

mq	fino a 5,0	da 5,1 a 10,0	da 10,1 a 20,0	da 20,1 a 30,0	da 30,1 a 50,0
	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	600,00	700,00	900,00	1.100,00	1.500,00
Sommario Euro	980,00	1.080,00	1.280,00	1.480,00	1.880,00


Per tubazioni (canne fumarie, pluviali ecc...)
 sezione fino a 0,10 mq

ml	fino a 5,0	da 5,1 a 7,0	da 7,1 a 10,0	da 10,1 a 15,0	da 15,1 a 20,0
	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Sommario Euro	1.380,00	1.580,00	1.880,00	2.380,00	2.880,00

sezione oltre 0,10 mq

Impresa
CERICOLA CARLO
 Mozzagrògna (Ch)
 P.IVA 01446660696

D'ANGELO ANTONIO s.r.l.
 L. Amministratore Unico



Campionamento ed analisi rifiuto	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Redazione Piano di Lavoro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Incapsulamento preliminare, rimozione confezionamento e smaltimento	1.000,00	1.260,00	1.650,00	2.300,00	2.950,00
Sommario Euro	1.380,00	1.640,00	2.030,00	2.680,00	3.330,00

Per serbatoi					
	capienza litri				
	fino a 100	da 101 a 300	da 301 a 500	da 501 a 750	da 751 a 1000
Campionamento ed analisi rifiuto	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Redazione Piano di Lavoro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Incapsulamento preliminare, confezionamento e smaltimento per ogni singolo serbatoio	200,00	300,00	370,00	420,00	500,00
Sommario Euro	580,00	680,00	750,00	800,00	880,00

Sono esclusi gli oneri per lavori in quota (utilizzo di ponteggi, tra battelli, piattforme aeree ecc...), opere murarie, cernita e separazione rifiuti, nonché eventuali diritti da corrispondere alle ASL.

Sono esclusi IVA, opere impiantistiche (es. distacco dei serbatoi dalle tubazioni).


Pagamento a presentazione FIR (formulario identificazione rifiuto).

Occorrerà specificare che il peso è quello verificato a destino (pertanto ci potrà essere differenza rispetto al preventivato) e che naturalmente si tratta di peso lordo (compreso di imballaggi).

Occorrerà specificare che in caso di rifiuti misti giacenti a terra, potrà essere necessario eseguire un'analisi di campionamento per ogni tipologia (capita spesso che nello stesso cumulo ci siano lastre, tubi, serbatoi ed altro), che verrà addebitata all'utente.

Per accertamenti

Impresa
GERICOLA CARLO
Mozzagrogna (Ch)
P.IVA 01446600996



16 FEB. 2010

D'ANGELO ANTONINO s.r.l.
L'Amministratore Unico

[Handwritten signature]

ALLEGATO come parte integrante alla delib-
berazione n. 347 del 13 MAG. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ALLEGATO 2

(Dot. Walter Carini)

REGIONE ABRUZZO



SCHEDA CENSIMENTO AMIANTO PER LE IMPRESE
Da compilarsi a cura del legale rappresentante

Al Sistema Informativo Territoriale c/o Arta, via Guglielmo Marconi n. 178, 65127 PESCARA

Il/la sottoscritto/a Cognome..... Nome.....
 Nato/a a..... Prov.....il...../...../
 Residente in Via/Piazza.....n..... Frazione/Località.....
 CAP.....Comune.....Prov.....C.F.....
 Telefono.....Fax.....Indirizzo di posta elettronica.....

In qualità di legale rappresentante della seguente azienda:

Ragione Sociale.....
 Via/Piazza..... n.....
 Codice attività ISTAT.....Addetti n.....C.F./P.IVA.....
 C.A.P.....Comune..... Località..... Prov.....

DICHIARA

Indirizzo dell'edificio, struttura o luogo con presenza di amianto:

Via/Piazza..... n.....Frazione/Località.....
 CAP.....Comune.....Provincia.....
 Riferimenti catastali: Foglio..... Particella..... Sub.....
 Coordinate GPS (Lat....., Long.....)

Indicazioni da fornire

Destinazione d'uso edificio con manufatti in amianto
(barrare la voce che interessa)

- Locali attività commerciali
- Magazzino
- Locali attività produttiva
- Autorimessa
- Ufficio
- Albergo, pensione
- Locali attività agricola
- Stalla
- Cinema, teatro
- Impianto sportivo
- Locali attività ricreative
- Mezzi di trasporto
- Altro

Manufatto Contenente Amianto (MCA)
(barrare la voce che interessa)

- Copertura
- Serbatoi
- Tubazioni
- Fognature
- Canne fumarie
- Controsoffittature
- Pavimentazioni
- Intercapedine pareti
- Coibentazione tubi
- Intonaci
- Coibentazione locali termici
- Altro

- Quantitativo di amianto stimato (mq, mc o kg):

- Il manufatto contenente amianto è accessibile? SI NO

- Il materiale contenente amianto è confinato: SI NO

- Data di messa in opera del manufatto: .../.../.....

Data

(Firma del dichiarante leggibile e per esteso)

Ai sensi del d.Lgs 196/03 si autorizza la gestione dei dati personali

(Firma del dichiarante leggibile e per esteso)

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CENSIMENTO
AMIANTO PER LE IMPRESE**

La scheda va compilata dal legale rappresentante dell'impresa (artigiana, agricola, commerciale, di servizi, turistica o industriale).

Nella prima parte vanno riportati i dati identificativi relativi all'azienda; si evidenzia che i dati riguardanti il codice ISTAT, il numero di addetti e il Codice Fiscale/partita I.V.A. rivestono particolare importanza.

E' raccomandata l'indicazione dei riferimenti catastali e delle coordinate GPS o di almeno uno dei due dati.

Nella seconda parte debbono essere fornite le indicazioni in merito all'eventuale presenza di manufatti contenenti amianto. Occorre precisare:

- la destinazione d'uso degli edifici – o di parte di questi – utilizzati dall'azienda, che contengono manufatti contaminati da amianto (può, evidentemente, essere fornita una risposta multipla);
- le tipologie di manufatti contenenti amianto (può, evidentemente, essere fornita una risposta multipla);
- il quantitativo stimato di detto materiale che potrà essere espresso sia in metri quadrati, sia in metri cubi, sia in chilogrammi (il quantitativo dichiarato, ovviamente, dovrà essere pari alla somma dei singoli quantitativi stimati per i vari manufatti contaminati da amianto).

Le successive indicazioni rivestono particolare importanza ai fini della tutela della salute dei lavoratori e del pubblico che si serve dell'azienda. Occorre, quindi, fornire indicazioni relativamente a:

- **accessibilità:** il manufatto contenente amianto è accessibile nei casi in cui è possibile il contatto diretto con esso nelle normali condizioni di vita e/o di uso;
- **confinamento:** il materiale contenente amianto si intende confinato se è separato dall'ambiente circostante da una barriera fisica permanente;
- **data di messa in opera del manufatto:** indicare la data in cui il manufatto è stato installato.

RELEAZIONE come parte integrante alla VER-
berazione n. 347 del 1-3 MAG 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Geronzi)

ALLEGATO 3

	<p>SCHEDA CENSIMENTO AMIANTO PER LE ABITAZIONI</p> <p>Da compilarsi a cura del proprietario</p>
---	--

Al Sistema Informativo Territoriale c/o Arta, via Guglielmo Marconi n. 178, 65127 PESCARA

Il/la sottoscritto Cognome..... Nome.....
nato a..... Prov.....il...../...../.....
residente in Via/Piazza.....n..... Frazione/Località.....
CAP.....Comune.....Prov.....C.F.....
Telefono.....Fax.....Indirizzo di posta elettronica.....
in qualità di proprietario amministratore di condominio legale rappresentante

DICHIARA

Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto:
Via/Piazza..... n.Frazione/Località.....
CAP.....Comune.....Provincia.....
Riferimenti catastali: Foglio Particella Sub.
Coordinate GPS (Lat., Long))

Indicazioni da fornire

Destinazione d'uso edificio con manufatti in amianto
(barrare la voce che interessa)

- Abitazione
- Sottotetto
- Cantina
- Autorimessa
- Veranda
- Altro.....

Manufatto Contenente Amianto (MCA)
(barrare la voce che interessa)

- Copertura
- Serbatoi
- Tubazioni
- Fognature
- Canne fumarie
- Controsoffittature
- Pavimentazioni
- Intercapedine pareti
- Coibentazione tubi
- Intonaci
- Coibentazione locali termici
- Altro.....

- Quantitativo di amianto stimato (mq, mc o kg):
- Il manufatto contenente amianto è accessibile? SI NO
- Il materiale contenente amianto è confinato: SI NO
- Data di messa in opera del manufatto: ... / ... /

Data/...../.....
(Firma del dichiarante leggibile e per esteso)

Ai sensi del d.Lgs. 196/03 si autorizza la gestione dei dati personali
(Firma del dichiarante leggibile e per esteso)

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CENSIMENTO
AMIANTO PER LE ABITAZIONI**

La scheda va compilata dal proprietario, dall'affittuario o, comunque, da chi abita nell'appartamento (anche non stabilmente).

Nella prima parte vanno riportati i dati anagrafici; **N.B. Se trattasi di condominio, può essere compilata una sola scheda per l'intero immobile a cura dell'amministratore.**

E' raccomandata l'indicazione dei riferimenti catastali e delle coordinate GPS o di almeno uno dei due dati.

Nella seconda parte debbono essere fornite le indicazioni relative ai manufatti contenenti amianto. Occorre precisare:

- la parte di edificio che contiene manufatti contaminati da amianto (può, evidentemente, essere fornita una risposta multipla);
- le tipologie di manufatto contenenti amianto (può, evidentemente, essere fornita una risposta multipla);
- il quantitativo stimato di detto materiale che potrà essere espresso sia in metri quadrati, sia in metri cubi, sia in chilogrammi (il quantitativo dichiarato, ovviamente, dovrà essere pari alla somma dei singoli quantitativi stimati per i vari manufatti contaminati da amianto).

Le successive indicazioni, poi, rivestono particolare importanza ai fini della tutela della salute di coloro che vivono nell'abitazione. Occorre, quindi, fornire indicazioni relativamente a:

- **accessibilità** dei vari manufatti contaminati dall'ambiente di vita (abitazione) o da ambienti accessori (sottotetti, cantine, garage, ecc.). La risposta deve essere affermativa anche nel caso in cui un solo manufatto presenti tali caratteristiche;
- **confinamento**: il materiale contenente amianto si intende confinato se è separato dall'ambiente circostante da una barriera fisica permanente;
- **data di messa in opera del manufatto**: indicare la data in cui il manufatto è stato installato.

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. ~~347~~ del ~~3~~ ~~MAG~~ 2010
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Walter Garsani)
Walter Garsani

ALLEGATO 4



BANDO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO

A) ASPETTI GENERALI

Il presente Bando è finalizzato alla riduzione sul territorio regionale di situazioni determinate dalla presenza di amianto e/o rifiuti contenenti amianto che costituiscono un potenziale rischio per la salute pubblica e, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, disciplina:

- criteri e modalità per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto e di piccole quantità di materiali contenenti amianto ancora in opera;
- criteri e modalità di erogazione di contributi a fondo perduto per:
 - 1) la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto;
 - 2) la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto ancora in opera.

Le norme riportate nel presente Bando trovano applicazione solo se le condizioni di seguito indicate sono tutte pienamente soddisfatte:

- a) i materiali contenenti amianto devono essere classificabili come "compatti" ai sensi del D.M. 06.09.1994, punto 1a);
- b) il quantitativo di materiale da rimuovere e da conferire in impianti autorizzati, deve avere una superficie non superiore a **30 mq** e, comunque, un peso non superiore a **450 kg**. E' ammessa una tolleranza al peso lordo (*verificato a destino*), nella misura massima del **20%**, comprensiva degli imballaggi;
- c) i lavori devono essere effettuati in situazioni tali da non esporre gli operatori a rischi di salute e sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

B) STIMA DEI COSTI E CONTRIBUTI MASSIMI

I costi per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, dedotti dall'analisi di mercato, sono indicati nel "prezzario medio", di cui all'Allegato 1 alla DGR n. ___ del _____, di cui il presente Bando è parte integrante e sostanziale.

Le ditte che hanno aderito al convenzionamento regionale, dovranno comunque attenersi al suddetto prezzario applicando un ribasso non inferiore al **20%** per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto, riferito a quantitativi non superiori a **30 mq** di superficie e **450 kg** di peso (*con tolleranza massima, comprensiva dell'imballaggio del 20%, da verificarsi a destino*).

Il costo medio concordato, riguarda unicamente la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto e non include l'eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Il contributo massimo riconoscibile per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto è pari al **100%** della spesa massima ammissibile fino ad un massimo di **€ 1.865,00**.

Il contributo massimo erogabile per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto ancora in opera, non sarà superiore al **70%** della spesa massima ammissibile fino ad un massimo di **€ 1.865,00**.

Per le annualità successive la Giunta regionale si riserva, all'esito della verifica del numero di domande pervenute, di adottare un programma, anche pluriennale, di ulteriore finanziamento degli interventi effettuati, sia che si tratti di rimozione di rifiuti contenenti amianto (*da parte dei Comuni*), sia che si tratti di rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera (*da parte di soggetti privati*).

La somma complessiva del finanziamento disponibile viene ripartita con apposito provvedimento del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in una quota da erogare per la rimozione da parte dei Comuni dei rifiuti contenenti amianto ed in una quota da erogare ai soggetti privati per la rimozione di piccole quantità di manufatti contenenti amianto ancora in opera. L'erogazione dei contributi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è effettuata sulla base della redazione di graduatorie basate sulle griglie di parametri elaborati dalla **Commissione Regionale di Valutazione (C.R.V.)**, finalizzate ad individuare le situazioni a maggior rischio per la salute pubblica.

I contributi sono erogati previa attestazione di avvenuta corretta esecuzione dei lavori di rimozione dei rifiuti o dei materiali contenenti amianto ancora in opera, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia oltre che delle procedure previste dal presente Bando.

Indipendentemente dall'ammissione delle domande ai fondi pubblici, i soggetti richiedenti, pubblici e privati, eseguono comunque gli interventi di rimozione per i quali hanno richiesto i contributi, in quanto nella domanda viene dichiarata l'obbligatorietà dell'intervento in termini di legge.

La scelta da parte di soggetti pubblici e privati di effettuare i lavori di rimozione di rifiuti e di materiali contenenti amianto mediante ditte non convenzionate non dà diritto all'ammissione delle domande al contributo regionale.

La ditta convenzionata che riceve la richiesta di interventi da parte del soggetto pubblico o privato per la rimozione di rifiuti contenenti amianto o di materiale contenente amianto ancora in opera, purché vengano rispettati i requisiti dettati dal presente Bando, deve verificare la rispondenza ai criteri di "piccole quantità" secondo quanto stabilito dai punti a) e b) del paragrafo A).

La ditta che accetta l'incarico, dichiara il preventivo di spesa, applicando uno sconto pari ad almeno il **20%** sul prezzario di cui all'**Allegato 1** alla **DGR n. ____ del ____**, di cui il presente Bando è parte integrante e sostanziale, concordato con il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, presenta la notifica/piano di lavoro all'Azienda USL territorialmente competente e ne invia copia al richiedente, corredata del protocollo di accettazione dell'Azienda USL.

La violazione alla vigente normativa in tema di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute pubblica e l'inadempienza agli obblighi previsti dal presente Bando e dalla **DGR n. ____ del ____**, di cui è parte integrante e sostanziale, comporta l'esclusione della ditta dalla convenzione. Nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali e del segreto d'indagine, l'Azienda USL che ha riscontrato violazioni alla normativa sopra menzionata, informa il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente che provvederà ad avviare le procedure di esclusione della ditta dalla convenzione.

C) CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AI COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

I Comuni che rinvencono rifiuti abbandonati contenenti amianto, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi di legge, possono richiedere l'erogazione di contributi a fondo perduto alla Regione Abruzzo con le modalità di seguito descritte, purché siano rispettati i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A).

Per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto, i Comuni dovranno inviare alla Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, la domanda di ammissione al contributo (**Allegato 4.1**), indicando il nominativo della ditta che esegue i lavori di rimozione, dandone contemporaneamente comunicazione alla Azienda USL di riferimento per le verifiche di competenza.

1. Criteri per l'ammissione ai contributi

I contributi, sono destinati esclusivamente alle Amministrazioni comunali che devono rimuovere e smaltire piccole quantità di **rifiuti contenenti amianto** abbandonati e/o depositati in modo incontrollato.

I Comuni possono richiedere i contributi:

- a) per i rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche del proprio territorio qualunque sia l'Ente pubblico o di diritto pubblico proprietario;
- b) per i rifiuti contenenti amianto che siano abbandonati su suolo privato, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 56, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i..

I rifiuti contenenti amianto devono essere riconducibili ai seguenti Codici CER:

17 06 01* - materiali isolanti contenenti amianto;

17 06 05* - materiali da costruzione contenenti amianto.

2. Priorità per l'ammissione ai contributi

In fase di prima attuazione, sono ammesse a contributo le richieste secondo il seguente ordine di priorità:

- a) rimozione di rifiuti abbandonati (contenenti amianto) su suolo pubblico;
- b) rimozione di rifiuti abbandonati (contenenti amianto) su suolo privato.

Ai fini della concessione dei contributi saranno comunque predisposte graduatorie di ambito provinciale.

Le predette graduatorie saranno redatte dalla Commissione Regionale di Valutazione sulla base dell'applicazione della seguente griglia di parametri da essa predisposta.



GRIGLIA DI PARAMETRI DI PRIORITA' PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO					
Parametro		Peso	Descrizione	Punteggio	
Accessibilità	A =	6	Alta frequentazione	a =	2
			Bassa frequentazione		1
			non accessibile		0
Stato di Conservazione	B =	5	elementi molto frammentati	b =	2
			elementi parzialmente frammentati		1
			elementi interi, non frammentati		0
Servizi Sensibili	C =	4	distanza <50 m	c =	2
			50m < distanza < 150 m		1
			distanza > 150 m		0
Ubicazione	D =	3	Interno al centro abitato	d =	2
			Abitazioni sparse una o più abitazioni		1
			Altri luoghi		0
Punto di Abbandono	E =	2	Esposto agli ambienti atmosferici	e =	2
			In ambiente chiuso		0

INDICE DI PRIORITA'	IP=	$A*(a) + B*(b) + C*(c) + D*(d) + E*(e)$
	IPMAX=	40
	IPmin=	0

Note per la compilazione della scheda:

Punto A - Accessibilità - Si rappresenta la possibilità di venire a contatto diretto con il rifiuto, a seconda delle persone che frequentano tale luogo. Non *accessibile* si riferisce alla situazione in cui il rifiuto è posto in un luogo recintato con strutture che impediscano l'avvicinamento fisico ai rifiuti. La sola presenza di strade in prossimità non corrisponde di per sé a livelli di accessibilità elevati.

Punto B- Stato di conservazione - Si rappresenta la condizione di integrità in cui si ritrova il materiale: compatto, danneggiato, frammentato, ecc. Va assegnato il punteggio corrispondente alla quantità di materiale frammentato.

Punto C - Servizi sensibili - Si intendono: asili nido, scuole, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto.

Punto D - Ubicazione - Si definisce *centro abitato* secondo il nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le *case sparse* sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». *Altri luoghi*: tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati.

Punto E- Punto di abbandono - Si riferisce alle caratteristiche del luogo in cui è depositato il rifiuto. L'esposizione agli ambienti atmosferici si configura quando si tratti di deposito in ambienti aperti.



AVVERTENZE

In caso di parità di punteggio si darà priorità a quello che rappresenta maggior pericolo per la salute pubblica, nel caso che si verifichi ancora una parità si darà al preferenza in base all'ordine cronologico di arrivo.

3. Termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi

I Comuni che intendono accedere ai contributi finalizzati alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto abbandonati su suolo pubblico o privato, ove ricorrano le condizioni di applicabilità dell'art. 56, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., possono presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente Bando.

Le domande devono essere inviate alla Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, dove si riunisce la CRV, entro il **31 dicembre 2010**.

La CRV si riunisce almeno ogni **90 gg** a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente Bando ed esamina le domande pervenute dai Comuni.

In applicazione dei criteri predefiniti provvede a formulare graduatorie per ambiti provinciali delle domande spedite, ogni **90 gg** dalla data di pubblicazione del presente bando, sino all'esaurimento del fondo disponibile. L'eventuale esclusione di domande sarà accompagnata da motivato parere formulato dalla CRV. Graduatorie e pareri di esclusione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul BURA.

Rimangono fermi, per i Comuni, tutti gli obblighi previsti dall'art. 56 della L.R. 45/07 e s.m.i. e dall'art. 8, commi 16 e 17 dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i.

4. Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi

I Comuni, per ciascun sito in cui è stata rilevata la presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto, presentano la domanda redatta in conformità all'**Allegato 4.1** unitamente a:

- autocertificazione di cui all'**Allegato 4.2**;
- scheda di attribuzione del punteggio pubblicata secondo i criteri predisposti dalla CRV e indicati nel presente bando;
- documentazione fotografica;
- copia del contratto con la Ditta incaricata di eseguire i lavori dal quale si evinca chiaramente il prezzo concordato e lo sconto applicato;
- copia della 1^a pagina della notifica/piano di lavoro inviata all'Azienda USL di competenza (con data e numero di protocollo di ricezione).

Nel caso in cui la domanda sia inserita tra quelle ammesse a contributo, il Comune, pena l'esclusione dal beneficio, deve presentare copia del F.I.R. (formulario di trasporto), debitamente compilato.

Rimangono comunque fermi gli obblighi di comunicazione espressamente indicati nell'art. 8, comma 17, dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i.

5. Modalità di erogazione dei contributi per la rimozione di rifiuti contenenti amianto.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle domande esaminate dalla CRV, il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili secondo il limite di ripartizione del finanziamento sopra riportato, provvederà ad assegnare il contributo a fondo perduto ai singoli Comuni, previa presentazione da parte dei Comuni di documentazione attestante:

- l'adozione di tutte le procedure disposte nella **DGR n. ___ del _____**;
- l'esecuzione dei lavori da parte delle Ditte convenzionate ai sensi della **DGR n. 211/2009 e s.m.i.**;
- il corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (FIR debitamente compilato).

Per ciascun intervento di rimozione sono riconosciute le spese calcolate in applicazione del prezzario concordato di cui all'**Allegato 1**, ad esclusione dell'IVA.

A ciascun Comune saranno riconosciuti e trasferiti, in una unica soluzione, i contributi spettanti a seguito della redazione delle graduatorie di ambito provinciale fino ad un tetto massimo complessivo di **€ 10.000,00**. Gli interventi di rimozione non coperti da predetta somma limite potranno essere rimborsati ai Comuni a seguito di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie.

D) CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AI PRIVATI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN OPERA

I contributi, in base a quanto stabilito dalle DGR n. 1228 del 29.11.2007, DGR n. 367 del 24.04.2008, DGR n. 211 del 4.05.2009 e di quanto contenuto nella **DGR n. ____ del ____**, di cui il presente Bando è parte integrante e sostanziale, sono destinati ai soggetti privati, al fine di consentire la rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, ma che, per lo stato di deterioramento in cui versano e/o per la tipologia della loro ubicazione, possono costituire un elevato rischio di esposizione a fibre d'amianto per gli occupanti e per la salute pubblica in generale.

I proprietari di immobili e/o di edifici di cui all'art. 3, comma 1, punto a), della **L.R. 04.08.2009, n. 11** nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto, purché rispondano ai requisiti dei punti a) e b), del paragrafo A), possono richiedere contributi a fondo perduto previa attestazione dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 5 della stessa, riguardante gli obblighi di cui al D.M. 06/09/94;

I proprietari di immobili e/o di edifici nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto, di cui ai predetti requisiti dei punti a) e b) del paragrafo A), ma che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 06/09/94, possono richiedere contributi previa attestazione della valutazione dello stato di conservazione dei materiali da rimuovere e delle loro condizioni di utilizzo, condotta con criteri analoghi a quelli definiti dal D.M. 06/09/94.

Per la rimozione dell'amianto ancora in opera, i privati inviano al Comune di appartenenza la domanda completa delle notizie inerenti allo stato di conservazione dei materiali e della loro ubicazione, nonché il nominativo della ditta scelta per la rimozione dei materiali.

1. Criteri per l'ammissione ai contributi

I soggetti che possono richiedere i contributi sono:

- privati proprietari degli edifici residenziali utilizzati dagli stessi o ceduti in uso ad altri soggetti privati in virtù di specifici contratti (quali, ad esempio, locazione e comodato);
- privati proprietari di edifici adibiti ad attività artigianali a conduzione familiare o ceduti in uso ad altri soggetti privati (che svolgono attività artigianali), in virtù di specifici contratti (quali, ad esempio, locazione e comodato).

La richiesta di contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto può riguardare strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, sia quelle ad uso privato.

Lo specifico uso dei fabbricati (*ad uso collettivo o privato*), va comunque specificato nella domanda pena l'esclusione dall'erogazione dei benefici previsti dalla **DGR n. ____ del ____**, di cui il presente Bando è parte integrante e sostanziale.

Per tutti i casi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 06/09/94, dovrà essere dimostrato l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa tecnica emanata in applicazione dell'art. 6, comma 3, ed art. 12, comma 2 della legge 27.03.1992, n. 257, dalla quale si evinca con chiarezza come, dalle valutazioni eseguite, sia emersa la **necessità della rimozione dei materiali**.

Per i casi non rientranti nel campo di applicazione, dovrà essere comunque dimostrata l'avvenuta valutazione dello stato del manufatto che, in analogia ai criteri del D.M. 06/09/94, evidenzia la necessità della rimozione del manufatto.

Tutti i fabbricati per i quali vengono richiesti contributi, indipendentemente dalla loro ammissione a tale beneficio, dovranno essere oggetto di interventi di rimozione nelle modalità e nei tempi previsti dalle normative vigenti in materia. In tutti i casi devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:

- a. i materiali in cemento-amianto da rimuovere (quali, a mero titolo di esempio, lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua, mattonelle in vinil amianto) devono essere stati installati o in servizio prima del **14.12.2004**;
- b. in nessun caso, detti materiali si devono presentare in forma friabile;
- c. i materiali da rimuovere devono avere una superficie non superiore a **30 mq** e, comunque, un peso non superiore a **450 kg**. E' ammessa una tolleranza al peso lordo (*verificato a destino*), nella misura massima del **20%** (*compreso di imballaggi*). Sono esclusi materiali la cui rimozione esponga a rischio di caduta o precipitazione;

- d. a ciascuna domanda di contributo deve corrispondere un'unica tipologia di manufatto contenente amianto (*lastre di copertura, serbatoi, canne fumarie, .. etc.*). E' possibile per ciascun proprietario presentare diverse domande qualora sia in possesso di manufatti di diverse tipologie contenenti amianto. Il peso complessivo dei manufatti per i quali ogni singolo proprietario richiede il contributo di rimozione non deve superare i **450 kg**. E' ammessa una tolleranza al peso lordo (*verificato a destino*), nella misura massima del **20%** (*compreso di imballaggi*). A ciascuna domanda sarà assegnato un proprio "Indice di Priorità", secondo i criteri di cui al successivo punto 2.

2. Priorità per l'ammissione ai contributi

Ai fini della concessione dei contributi saranno predisposte graduatorie su base territoriale coincidenti con le porzioni di territorio di competenza di ciascuna Azienda USL. Le predette graduatorie saranno redatte dalla Regione sulla base dell'applicazione della seguente griglia di parametri predisposta dalla CRV.

GRIGLIA DI PARAMETRI DI PRIORITA' PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA IN OPERA				
Parametro			Descrizione	Punteggio
Tipo di MCA	A =	1	Fibre (tessuti, funi e corde)	6
			Lastre copertura, serbatoi, tubazioni, canne fumarie, pluviali (cemento amianto)	a = 3
			Pavimentazione (Vinil amianto e linoleum)	1
Ambiente	B =	7	Interno	b = 2
			Esterno	0
Ubicazione	C =	2	Interno al centro abitato	2
			Abitazioni sparse una o più abitazioni	c = 1
			Altri luoghi o m.c.a. contenuti in ambienti chiusi	0
Servizi Sensibili	D =	2	Distanza <50 m	d = 2
			50m < Distanza < 150 m	1
			Distanza > 150 m o m.c.a. contenuti in ambienti chiusi	0
Accessibilità	E =	4	Facilmente	e = 2
			Difficilmente	1
			Non accessibile	0
Distanza del MCA	F =	4	Superiore a 3 metri (d>3)	f = 1
			Fra 1,5 metri e 3 metri (1,5<d<=3)	2
			Inferiore o uguale a 1,5 metri (d<=1,5)	3
Quantità di MCA	G =	2	1 - 150 Kg	g = 1
			151- 300 Kg	2
			301 - 450 Kg	3
Destinazione d'uso della struttura in cui si trova il MCA	H =	3	Civile abitazione e "servizi sensibili"	h = 2
			Artigianale, industriale, commerciale o agricolo	1
INDICE DI PRIORITA'		IP=	$A*a + B*b + C*c + D*d + E*e + F*f + G*g + H*h$	
		IPMAX=	60	
		IPmin=	10	

Note per la compilazione della scheda :

Punto A: **Tipo di MCA** - Si riferisce ai vari tipi di manufatti contenenti amianto dando maggiore peso ai materiali che, se danneggiato, comportano maggiore rilascio di fibre;

Punto B: **Ambiente** - Con questo parametro si vogliono differenziare le situazioni in cui il MCA è presente in locali in cui vi è una permanenza protratta di persone durante il giorno rispetto alle altre.

Ai fini della presente graduatoria di priorità si considerano ambienti interni tutti i locali chiusi dove vi è una elevata e/o prolungata frequentazione.

Si considerano ambienti esterni tutte le altre situazioni incluse, ad esempio i locali accessori quali cantine, garage, sottotetto, rimessaggi, sottoscale, .. etc.

Punto C: Ubicazione - Si definisce *centro abitato* secondo il nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), all'Art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le *case sparse* sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». *Altri luoghi*: tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0, anche se il locale interessato dovesse trovarsi all'interno di un centro abitato.

Punto D: Servizi sensibili - Si intendono: asili nido, scuole, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0.

Punto E: Accessibilità - Non accessibile rappresenta l'impossibilità di venire a contatto diretto con il materiale per effetto di un impedimento fisico efficace. Difficilmente accessibile rappresenta la situazione in cui il contatto è possibile solo occasionalmente e intenzionalmente. Facilmente accessibile rappresenta tutti i casi in cui è possibile il contatto diretto con i materiali contenenti amianto nelle normali condizioni di vita e/o di uso.

Punto F: Distanza del MCA - Rappresenta l'altezza minima o distanza minima del MCA rispetto al piano di calpestio o agli spazi occupabili dalle persone. Nel caso in cui il MCA sia posto in un ambiente confinato il punteggio da assegnare è comunque quello minimo.

Punto G: Quantità di MCA - Si riferisce alla quantità di materiale espressa in mq o in Kg assegnando maggior peso alle maggiori quantità da rimuovere;

Punto H: Destinazione d'uso della struttura - Attraverso questo parametro si valuta la durata dell'esposizione e la suscettibilità dei soggetti esposti, assegnando maggior peso alle civili abitazioni e agli ambienti destinati a servizi descritti nel punto D ("servizi sensibili").

AVVERTENZE

In caso di parità di punteggio si darà priorità all'ordine cronologico di arrivo.

Si fa presente che la valutazione dello stato di conservazione del MCA., riportata nel modello di domanda, deve essere effettuata ai sensi del D.M. 06.09.94 e s.m.i.. Tale valutazione è condizione necessaria per l'ammissione al contributo.

3. Termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi

I soggetti privati compilano, in collaborazione con le Ditte incaricate, la scheda descrittiva di cui all'Allegato 4.5 al fine di fornire al Comune i dati riassuntivi relativi alle caratteristiche ed all'ubicazione del manufatto da rimuovere. Con l'adozione dei criteri indicati al punto 2, i Comuni assegnano l'**Indice di Priorità** a ciascuna domanda pervenuta, dopo aver verificato la veridicità dei dati nelle forme ritenute più opportune.

I soggetti privati che intendono accedere ai contributi finalizzati alla rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, possono presentare domanda al Comune di appartenenza entro il **31 dicembre 2010**. I Comuni, entro i successivi **30 gg.** dalla ricezione, inviano le domande pervenute dai cittadini:

- alla Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, per l'elaborazione della graduatoria generale e conseguente l'erogazione dei contributi alle domande ammesse a tale beneficio;
- al S.I.T. (c/o ARTA/SIRA), al fine dell'inserimento dei dati nella banca dati.

La CRV si riunisce almeno ogni 90 gg a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente Bando ed esamina le domande dei soggetti privati trasmesse dai Comuni.

In applicazione dei criteri predefiniti, la C.R.V. provvede a formulare graduatorie per ambiti provinciali delle domande spedite ogni 90 gg dalla data di pubblicazione del presente bando sino all'esaurimento del fondo disponibile. L'eventuale esclusione di domande sarà accompagnata da motivato parere formulato dalla CRV. Graduatorie e pareri di esclusione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul BURA.

Eventuali ricorsi dovranno essere fatti pervenire alla Direzione Protezione Civile – Servizio gestione Rifiuti della Regione Abruzzo entro 30 gg. dalla pubblicazione sul BURA della graduatoria.

Entro 60 gg successivi alla pubblicazione sul BURA della graduatoria regionale, il competente Servizio della Regione Abruzzo eroga ai Comuni i fondi relativi alle domande ammesse a contributo, pubblicate in graduatoria, oltre alle eventuali domande oggetto di ricorso favorevolmente accolte.

I Comuni erogano i contributi ai singoli richiedenti, previa verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dalla presente DGR e della presentazione di copia del FIR, relativo al corretto smaltimento dell'amianto rimosso.

4. Modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini per accedere ai contributi

I soggetti privati devono presentare al Comune di appartenenza la domanda redatto in conformità all'Allegato 4.3, allegando ad essa la seguente documentazione:

- Autocertificazione, resa nelle forme di legge e sottoscritta dal proprietario dell'immobile, secondo il modello di cui all'Allegato 4.4, nel quale è presente il materiale contenente amianto da rimuovere, con la quale si certifica che:
 - a) la proprietà dell'unità immobiliare o dell'edificio nel quale è presente il manufatto contenente amianto ancora in opera da rimuovere;
 - b) la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell'unità immobiliare e/o dell'edificio;
 - c) l'attestazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa tecnica emanata in applicazione dell'art. 6, comma 3 ed art. 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n. 257, nel caso l'immobile ricada nel campo di applicazione del D.M. 06.09.1994; nel caso di immobili non inclusi nel campo di applicazione, produzione di una descrizione che, in analogia ai criteri indicati nel D.M. 06/09/94, indichi lo stato di deterioramento dei materiali contenenti amianto e delle criticità per la salute pubblica che possono determinare un rischio di esposizione a fibre d'amianto;
 - d) la titolarità, ove ne ricorra il caso, dell'impresa artigianale a conduzione familiare, con indicazione degli estremi dell'iscrizione alla CCIAA;
 - e) la cessione in uso a terzi (*locazione, comodato, usufrutto, ... etc.*) fornendo, se ricorre il caso, copia dei relativi contratti;
 - f) la tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo espresso sia in m² (superficie) che in Kg (peso);
 - g) l'esatta ubicazione del manufatto da rimuovere, possibilmente anche con coordinate georeferenziate;
 - h) il piano di lavoro è stato presentato alla ASL territorialmente competente da parte di una delle imprese convenzionate ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla DGR n. ___ del ____, di cui questo Bando è parte integrante e sostanziale.
- "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto" (Allegato 4.5), compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal soggetto proprietario dell'immobile e dal responsabile legale della Ditta incaricata. Dette informazioni, sulla base dei parametri predisposti dalla CRV, sono indispensabili per l'assegnazione l'Indice di Priorità (IP) e per l'inserimento in graduatoria;
- Fotografie del manufatto contenente amianto da rimuovere;
- Copia del contratto con la Ditta incaricata di eseguire i lavori dal quale si evinca chiaramente il prezzo concordato e lo sconto applicato;
- Copia della 1^a pagina del piano di lavoro presentato alla Azienda USL (con protocollo di ricezione).

Ove il soggetto privato, che abbia intenzione di accedere ai contributi regionali, sia proprietario di più edifici o di più unità immobiliari, dovrà inoltrare domanda per ogni singolo edificio, unità immobiliare o area. Per i limiti quantitativi complessivi per cui ciascun soggetto privato può richiedere il contributo, si deve far riferimento a quanto indicato al punto 1, lett. d) del presente paragrafo.

La presentazione della domanda soddisfa anche l'obbligo, per il soggetto privato, di comunicare al SIT la presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi, limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.

5. Modalità di erogazione dei contributi per la rimozione di piccole quantità di amianto ancora in opera

La quota di contributi destinata alla rimozione delle piccole quantità ancora in opera sarà trasferita in unica soluzione ai singoli Comuni secondo i seguenti criteri:

- a) successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle domande esaminate dalla CRV relativamente all'ottenimento dei contributi per le piccole quantità ancora in opera, il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel limite di ripartizione del finanziamento sopra riportato, provvederà ad assegnare il contributo a fondo perduto ai singoli Comuni.
- b) entro i successivi 30 gg i Comuni devono comunicare ai soggetti privati la disponibilità o l'eventuale esclusione dal contributo.
- c) i Comuni provvederanno ad erogare i contributi ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della documentazione attestante:
 - verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi di rimozione nel rispetto dei criteri previsti dal presente DGR e dalla normativa vigente in materia;
 - presentazione del FIR relativo al corretto smaltimento dell'amianto rimosso;
 - presentazione della 1^a pagina del piano di lavoro presentato alla ASL con protocollo di ricezione;
 - l'effettiva spesa sostenuta (*copia di bonifico bancario*). In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al 70 % della spesa documentata effettivamente sostenuta.

Il contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, individuato ai sensi delle graduatorie di ambito provinciale redatte dalla CRV, non potrà essere superiore al 70% del costo dell'intervento di rimozione calcolato al netto dell'IVA, fino ad un massimo di € 1.865,00.

Qualora il Comune non dovesse erogare tutti i fondi assegnati, la cifra restante potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziare altri soggetti privati, che pur avendo inoltrato domanda, valutata ammissibile, fossero rimasti esclusi dal beneficio.

6. Determinazione, da parte dei Comuni, dell'ammissibilità ai contributi e successiva erogazione degli stessi, per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto in opera.

Entro 30 gg. dalla ricezione delle domande da parte dei soggetti privati, il Comune:

- a. verifica l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati anche tramite sopralluogo, qualora ritenuto necessario. Le domande sono ritenute ammissibili se rispettano i criteri riportati nel precedente punto 4;
- b. notifica per iscritto all'interessato l'eventuale inammissibilità della domanda con le motivazioni, segnalando che la documentazione sarà comunque trasmessa ai Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio;
- c. sulla base dei parametri predisposti dalla CRV, riportati nel presente bando, e dei dati riportati sulla domanda dei privati (eventualmente verificati), redatta in conformità all'**Allegato 4.5**, attribuisce l'Indice di Priorità (IP) ad ogni domanda. Tale Indice di Priorità (IP), sul quale si baserà la graduatoria per l'assegnazione del contributo, sarà reso pubblico;
- d. trasmette le domande alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, mediante il modello di cui all'**Allegato 4.6** completate con l'attribuzione dell'Indice di Priorità, l'indicazione della Ditta scelta dal privato ed il prezzo applicato.

E) REVOCA DEI CONTRIBUTI

Ad insindacabile giudizio del Comune, il contributo non potrà essere erogato quando venga accertata anche una sola delle condizioni sotto elencate:

- 1) domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero;
- 2) quantitativo, effettivamente rimosso e smaltito, superiore al massimo ammesso;
- 3) intervento realizzato mediante impresa autorizzata ma non convenzionata;
- 4) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori rilevato dall'organo di vigilanza;
- 5) mancanza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto;

- 6) mancanza di idonea attestazione relativa alla presentazione del piano di lavoro all'Azienda USL competente;
 - 7) assenza di idonea attestazione della spesa effettivamente sostenuta.
- Oltre alla revoca, nei casi dovuti, resta comunque l'obbligo di procedere nei termini di legge per eventuali illeciti amministrativi e penali verificatisi.



ALLEGATO 4.1

Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato

Spett.le
Direzione Protezione Civile Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA

OGGETTO: Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato ai sensi della DGR n. ____ del ____.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ Prov. _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore del **Comune di** _____.

INOLTRA

domanda di contributo per la rimozione di un piccolo quantitativo di materiale contenente amianto costituito da rifiuto abbandonato sull'area pubblica/privata (*eliminare la voce che non interessa*)

ALLEGA

- certificazione (**Allegato 4.2**);
- fotografie del materiale da rimuovere.

DICHIARA

- che la Ditta che esegue la rimozione è inclusa tra quelle convenzionate.

In fede
IL SINDACO

(Firma per esteso e leggibile)



Data _____

ALLEGATO 4.2

Certificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto su suolo pubblico/privato

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____, Prov. _____
 _____, nella sua qualità di _____, del Comune di _____
 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
 richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
 eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,

DICHIARA

- che sul sito ubicato in _____ (indicare Comune, frazione, località, via, n°, foglio, particella catastale e coordinate geografiche), sono presenti rifiuti contenenti amianto;
- che i predetti rifiuti, presumibilmente contenenti amianto, abbandonati su tale sito, sono costituiti, ad un esame visivo da _____;
- che tale materiale ha un peso presunto di _____ kg o di _____ mq;
- che il predetto sito è di proprietà: Pubblica Privata
- (se area pubblica indicare l'Ente pubblico proprietario: Comune, Provincia, Demanio, Consorzio Industriale ecc.) _____;
- che il punteggio attribuito al sito, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 4 alla DGR n. _____ del _____, è pari a punti _____ come riportato nello schema allegato (*);
- che a tale materiale è stato attribuito il Codice C.E.R.

Fotografie

Data _____

In fede

 (Firma per esteso e leggibile)

(*) Allegare la "Griglia di parametri di priorità per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto" di cui all'Allegato 4 alla DGR n. _____ del _____ con l'indicazione del punteggio attribuito per ciascun parametro.

ALLEGATO 4.3

Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

OGGETTO: Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004, ai sensi della DGR n. ____ del _____.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ Prov. _____,
il _____, in qualità di:

- proprietario/a dell'edificio residenziale sito in _____;
- proprietario/a dell'edificio adibito ad impresa artigianale a conduzione familiare sito in _____;

INOLTRA

domanda di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di materiale contenente amianto costituito da manufatto in cemento-amianto, ancora in opera, utilizzato come _____

DICHIARA

che il manufatto da rimuovere è in opera prima del **14 dicembre 2004**.

ALLEGA

- Autocertificazione;
- Fotografie dell'edificio nel quale è presente il manufatto contenente amianto da rimuovere;
- Documento d'identità in corso di validità.
- *"Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto"* (Allegato 4.5) compilata in ogni sua parte e firmata dal sottoscritto e dalla Ditta incaricata.
- Copia della 1^ pagina del piano di lavoro (con protocollo di ricezione) presentato all'Azienda USL dalla Ditta..... che è inclusa tra le quelle convenzionate.
- Copia del contratto stipulato con la Ditta.....

Data _____

In fede

(Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO 4.4

Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ Prov. _____, il _____, residente nel Comune di _____, in via _____, n. _____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,

DICHARA

- di essere proprietario/a dell'immobile destinato ad uso residenziale uso artigianale (cancellare la casella che non interessa) ubicato in _____ (indicare comune, frazione, località, via, n° civico) e che lo stesso è in regola con gli strumenti urbanistici vigenti;
- di aver ceduto in _____ (locazione, comodato, .. etc) il predetto immobile destinato ad uso residenziale con contratto di _____ sottoscritto il _____ (nel caso in cui l'immobile destinato ad uso residenziale sia utilizzato da soggetto diverso dal proprietario);
- di essere titolare dell'impresa a conduzione familiare denominata _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ con atto n. _____ del _____ (nel caso in cui l'immobile sia destinato ad attività artigianale);
- di aver ceduto in _____ (locazione, comodato, ecc.) il predetto edificio, con contratto di _____, sottoscritto il _____, all'impresa a conduzione familiare denominata _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ con atto n. _____ del _____ (nel caso in cui l'immobile sia destinato ad attività artigianale e questa sia svolta da soggetto diverso dal proprietario);
- che il materiale contenente amianto da rimuovere è costituito da _____;
- che tale materiale ha una superficie di _____ m² e un peso di _____ kg (verificabile a destino);
- che l'immobile per il quale viene fatta richiesta di contributo per rimozione di amianto in opera rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27.03.1992 n. 257.
A tal proposito è stata effettuata una valutazione del rischio di esposizione all'amianto che ha evidenziato le seguenti conclusioni:
.....
in esito a tali conclusioni si ritiene necessario rimuovere i suddetti materiali.
- che l'immobile per il quale viene fatta richiesta di contributo per rimozione di amianto in opera rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27.03.1992 n. 257. La valutazione dello stato di deterioramento, condotta in analogia ai criteri di cui al D.M. 06/09/04 punto 7, evidenzia che lo stato di usura è il seguente: ...
.....
considerata la seguente ubicazione..... si ritiene necessario, ^{FE} rimuovere i suddetti materiali. _A

In fede

Data _____

(Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO 4.5

REGIONE ABRUZZO 	SCHEDA DESCRITTIVA RIASSUNTIVA DEI DATI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO Da compilarsi a cura del proprietario e della ditta esecutrice dei lavori
---	--

Al Comune di

Il/la sottoscritto Cognome..... Nome.....

nato a..... Prov..... il...../...../.....

residente in Via/Piazza..... n..... Frazione/Località.....

CAP..... Comune..... Prov..... C.F.....

Telefono..... Fax..... Indirizzo di posta elettronica.....

in qualità di proprietario amministratore di condominio legale rappresentante

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il materiale contenente amianto presenta le seguenti caratteristiche:

Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di materiale contenente amianto ancora in opera:

Via/Piazza..... n..... Frazione/Località.....

CAP..... Comune..... Provincia

Foglio Particella Sub. Coordinate GPS: Lat. Long.

(presentare una scheda descrittiva per ciascuna tipologia di materiale)

A. TIPOLOGIA - (barrare le caselle interessate):

PAVIMENTO VINILICO O LINOLEICO CON AMIANTO	<input type="checkbox"/>	SERBATOI	<input type="checkbox"/>	CORDE, FUNI TESSUTI	<input type="checkbox"/>
LASTRE DI COPERTURA - PANNELLI	<input type="checkbox"/>	CANNE FUMARIE	<input type="checkbox"/>	TUBAZIONI, PLUVIALI	<input type="checkbox"/>

B. AMBIENTE

Ai fini della presente descrizione si considerano ambienti interni tutti i locali chiusi dove vi è una elevata e/o prolungata frequentazione.

Si considerano ambienti esterni tutte le altre situazioni incluse, ad esempio i locali accessori quali cantine, garage sottotetto, rimessaggi, sottoscale ecc.

Caso H1 - Situato all'interno di un locale ad uso

.....
 (specificare chiaramente le attività svolte all'interno del locale interessato e le persone che usualmente accedono a tal locale)

Caso H1.1 - tutte le superfici del materiale sono rivolte all'interno del locale (in tal caso le indicazioni dei punti C e D non sono necessarie)

Caso H1.2 - alcune superfici del materiale sono rivolte anche all'esterno.

Caso H2 - il materiale è situato e/o esposto **solo** all'esterno.

.....
 (specificare chiaramente la localizzazione e la destinazione d'uso del materiale)

C. UBICAZIONE

<input type="checkbox"/>	IL MANUFATTO SI TROVA ALL'INTERNO DEL NUCLEO ABITATO (1)
<input type="checkbox"/>	IL MANUFATTO SI TROVA IN ABITAZIONI SPARSE (1)
<input type="checkbox"/>	IN ALTRI LUOGHI (1)
Si definisce <i>nucleo abitato</i> secondo il nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'Art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le <i>case sparse</i> sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». <i>Altri luoghi</i> tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0, anche se il locale interessato dovesse trovarsi all'interno di un centro abitato.	

(1) fornire ulteriori dettagli all'interno delle caselle.

D. SERVIZI SENSIBILI

<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI < 50 mt (2)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI FRA 50 mt E 150 mt (2)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI > 150 mt (2)
Per servizi sensibili si intendono: asili nido, scuole, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno.	

(2) ove presenti, specificare le informazioni identificative dei servizi sensibili.



E. ACCESSIBILITA'

<input type="checkbox"/>	FACILMENTE ACCESSIBILE (3)
<input type="checkbox"/>	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE (3)
<input type="checkbox"/>	NON ACCESSIBILE (3)
Non accessibile rappresenta l'impossibilità di venire a contatto diretto con il materiale per effetto di un impedimento fisico efficace. Difficilmente accessibile rappresenta la situazione in cui il contatto è possibile solo occasionalmente e intenzionalmente. Facilmente accessibile rappresenta tutti gli altri casi.	

(3) fornire ulteriori dettagli all'interno di ogni casella per motivare la scelta effettuata.

F. DISTANZA DEI M.C.A

<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI MATERIALI C.A. > 3 mt (4)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA FRA 1,5 mt E 3 mt (4)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA INFERIORE A 1,5 mt (4)
Rappresenta l'altezza minima o distanza minima del MCA rispetto al piano di calpestio o agli spazi occupabili dalle persone.	

(4) indicare il criterio di misura della distanza e i relativi punti di riferimento.

G. QUANTITA' - indicare il quantitativo di materiale contenente amianto espresso in chilogrammi. Si consideri, a tal fine, che per una stima del peso può considerarsi un peso specifico del materiale pari indicativamente a 1,65 g/cm³.

Peso del materiale contenente amianto (kg):

H. DESTINAZIONE D'USO DELLA STRUTTURA IN CUI SI TROVA IL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO:

CIVILE ABITAZIONE	<input type="checkbox"/>	ARTIGIANALE	<input type="checkbox"/>	COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>
SERVIZI SENSIBILI	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIALE	<input type="checkbox"/>	AGRICOLO	<input type="checkbox"/>

IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

.....
(firma per esteso e leggibile)

PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE

Il/la sottoscritto/a Titolare della ditta
 con sede in Prov.
 Via/piazza n°



DICHIARA

sotto la propria responsabilità di :

- aver presentato il piano di lavoro relativo all'intervento di rimozione dei m.c.a. sopra descritti, all'Azienda USL di....., ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'organo di vigilanza;
- L'intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali è stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla DGR n. 211 del 04.05.2009;
- I manufatti da rimuovere sono materiali contenenti amianto in matrice compatta, che hanno una superficie di..... ed un peso presuntivo di.....

Per quanto oggettivamente rilevabile, si confermano le caratteristiche descritte nei punti da 1 a 6 da parte del proprietario.

L'IMPRESA ESECUTRICE

.....
 (firma per esteso e leggibile)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OBBLIGATORIA DA ALLEGARE:

- FOTO D'INSIEME DEL MANUFATTO IN CUI VI SONO I M.C.A. DA RIMUOVERE
- FOTO DI DETTAGLIO A SUPPORTO DI QUANTO DICHIARATO.

Data/...../.....

.....
 (firma per esteso e leggibile)

Ai sensi della D.lgs. 196/03 si autorizza la gestione dei dati personali

.....
 (firma per esteso e leggibile)

**Il proprietario
 dell'immobile/terreno**

.....
 (Firma per esteso e leggibile)

L'Impresa esecutrice

.....
 (Firma per esteso e leggibile)

(Visto del Comune)



ALLEGATO 4.6

Nota di trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004



Spett.le
 Direzione Protezione Civile Ambiente
 Servizio Gestione Rifiuti
 Via Passolanciano, 75
 65124 **PESCARA**

OGGETTO: Trasmissione delle domande per accedere ai contributi per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto ancora in opera, ai sensi della DGR n. ____ del _____.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, nella sua qualità di _____, del Comune di _____, all'uopo incaricato dal Sindaco,

INOLTRA

N°..... domande di contributo per la rimozione di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto esistenti in manufatti ancora in opera, presentate dai privati ai sensi della DGR di cui il presente Allegato è parte integrante e sostanziale,

DICHIARA

- che ad ogni singola domanda è stato attribuito l'Indice di Priorità (IP) sulla base dei parametri pubblicati sul BURSA e utilizzando i dati forniti dai singoli cittadini nelle rispettive domande.
- che è stata verificata l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati;
- che le domande sono state inviate all'Azienda USL competente per territorio ed al S.I.T.

ALLEGA

Un foglio riassuntivo in cui sono riportati i nominativi dei richiedenti, gli indirizzi relativi ai manufatti da rimuovere ed i relativi Indici di Priorità attribuiti.

In fede

Data _____

 (Firma per esteso e leggibile)



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 348:

L.R. 4.08.2009, n. 11 - Art. 2, comma 3 - “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Nomina del “Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’amianto;

Vista la Legge n. 257/1992 “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro” che, in particolare, all’art. 10 prevede l’adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

Visto il D.P.R. 8.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;

Vista la L.R. 04.08.2009, n. 11 “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;

Richiamata la DGR n. 689 del 9.07.2007 recante: “Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell’ambiente, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”;

Considerato che all’art. 2 comma 3, della L.R. 4.08.2009, n. 11 è previsto che: “omissis .. le Direzioni regionali Ambiente e Sanità si avvalgano di un Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare” per la redazione del “Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” denominato PRA, “la cui composizione e finalità sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell’Assessorato all’Ambiente ed alla Sanità”;

Visto l’art. 3 della L.R. 11/09, inerente: “Campo di applicazione e contenuti del P.R.A.”, nel quale sono definite le disposizioni, le azioni e le articolazioni dello strumento di programmazione;

Ritenuto che il “Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare” debba consentire la partecipazione ed il relativo coordinamento dei diversi Enti/Servizi tecnici coinvolti nelle complesse problematiche inerenti il settore e, quindi, possa essere costituito nel modo seguente:

- n. 1 rappresentante della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti;
- n. 2 rappresentanti della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della salute, in rappresentanza del Servizio Tutela Salute nei luoghi di Lavoro (TSAL) e del Servizio Igiene Epidemiologia e Salute Pubblica (IESP), competenti per il settore;
- n. 1 rappresentante dell’ARTA Abruzzo - Centro di Riferimento Regionale Amianto (C.R.R.A.) c/o ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo;

- n. 1 rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia - Abruzzo (UPA);

Ritenuto di dover individuare per il "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare" le seguenti finalità particolari:

- elaborare le proposte per l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3 della L.R. 04.08.2009, n. 11;
- supportare le attività di elaborazione di una proposta di PRA, tenendo conto delle linee guida di cui alla DGR n. 689 del 9.07.2007, da sottoporre all'esame ed approvazione degli organi competenti;

Vista la nota della Regione Abruzzo, Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 699/DR/4 del 13.01.2010, con la quale si richiede all'ARTA Abruzzo, alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all'Unione Province d'Italia (UPI), di designare i rispettivi rappresentanti per procedere all'istituzione della "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare";

Vista la nota dell'ARTA Abruzzo, prot.n. 672 del 21.01.2010, relativa alla designazione del Dott. Mauro Campanella, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 1590/DR/4 del 26/01/2010, come componente del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare";

Vista la nota della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, prot.n. 1359/14, del 25.01.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot n. 19350/RA dell'1.02.2010, relativa alla designazione del Dott. Giorgio Robuffo (per il servizio TSAL AUSL di Pescara) e della Dott.ssa Adelina Stella (per il servizio IESP AUSL di Pescara), come componenti del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare";

Vista la nota della Provincia dell'Aquila, prot.n. 103 del 3.02.2010, acquisita al Servizio

Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/25229 del 9.02.2010, relativa alla designazione della Dott.ssa Emanuela Paris (Funzionario Settore Politiche Ambientali) e della Dott.ssa Italia Contestabile (Funzionario Settore Politiche Ambientali), come componenti del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare";

Viste le successive note dell'Unione Province D'Italia - Abruzzo, acquisite al Servizio Gestione Rifiuti con note fax del 26.04.2010, con cui si confermano le designazioni in rappresentanza dell'UPI-Abruzzo effettuate con nota della Provincia dell'Aquila prot.n. 103 del 3.02.2010, e si puntualizza che la Dott.ssa Emanuela Paris è la rappresentante titolare e che la Dott.ssa Italia Contestabile è la rappresentante supplente;

Considerato che, per quanto riguarda la rappresentanza del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, la stessa possa essere costituita dal Dirigente pro-tempore del Servizio o suo delegato;

Preso atto delle designazioni effettuate dagli Enti, come sopra riportato;

Considerato che la partecipazione dei componenti alle attività del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare", è svolta senza oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di istituire ai sensi all'art. 2, comma 3 della L.R. 4.08.2009, n. 11 un "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare" che supporti le attività del Servizio Gestione Rifiuti inerenti la redazione conclusiva del "Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", cd. "PRA", costituito nel modo seguente:

- n. 1 rappresentante della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti;
- n. 2 rappresentanti della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della salute in rappresentanza del Servizio TSAL e del Servizio IESP;
- n. 1 rappresentante dell'ARTA Abruzzo - Centro di Riferimento Regionale Amianto (C.R.R.A.);
- n. 1 rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia - Abruzzo (UPA);

2. di nominare i componenti del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare", come da designazioni dei soggetti partecipanti, nelle seguenti persone:

- Dott. Franco Gerardini (o suo delegato) – in rappresentanza della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti (con funzioni di coordinamento delle attività);
- Dott. Mauro Campanella - in rappresentanza della ARTA. Abruzzo - Membro componente;
- Dott. Giorgio Robuffo - in rappresentanza della Servizio TSAL AUSL di Pescara – Membro componente;

- Dott.ssa Adelina Stella - in rappresentanza della Servizio IESP AUSL di Pescara – Membro componente;
 - Dott.ssa Emanuela Paris - in rappresentanza della Unione delle Province d'Italia - Abruzzo (UPA) - Membro componente;
3. di stabilire che l'attività del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare" ha le seguenti finalità:
- elaborare le proposte per l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3 della L.R. 04.08.2009, n. 11;
 - supportare le attività di elaborazione di una proposta di PRA, tenendo conto delle linee guida di cui alla DGR n. 689 del 9.07.2007, da sottoporre all'esame ed approvazione degli organi competenti;
4. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche, per l'attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti alla approvazione del presente provvedimento;
5. di notificare il presente atto ai componenti del "Comitato regionale tecnico-scientifico interdisciplinare";
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.05.2010, n. 349:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che tra le priorità individuate dalla legislazione ambientale più recente figura la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e comunque delle frazioni ad alto tasso di umidità e che la frazione organica, costituita da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, costituisce la principale componente merceologica dei rifiuti, oscilla tra il 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

Vista la proposta di Protocollo d'Intesa dell'Ecoistituto di Pescara, denominata "Mondocompost", inviata alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. eco-ab/go/001/2010 del 2.02.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/22870 del 4.02.2010;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Considerato che ai sensi dell'art. 178, comma 3, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i., che ha previsto l'individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Considerato inoltre, che la L.R. 45/07 e s.m.i., prevede al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 "Rifiuti Urbani Biodegradabili", in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garan-

tire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

- all'art. 58 "Incentivi e premialità", in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", che prevede la promozione e diffusione delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i., che prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;

Richiamato il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero", contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della

produzione dei rifiuti, denominato: "Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul *B.U.R.A.* Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al "Compostaggio domestico";

Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al "Repertorio del riciclaggio", gli ammendanti per impiego agricolo e florovivai-stico;

Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici.

Ribadito altresì, che il compostaggio domestico, consente delle economie gestionali, evitando al Comune l'acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l'attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;

Considerato altresì, che si rende necessario attivare iniziative che prevedano la diffusione del compostaggio domestico da parte dei Comuni, coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili;

Ritenuto di prevedere la possibilità da parte dei Comuni e/o AdA o Consorzi comprensoriali e loro Società SpA, nell'ambito della promozione ed applicazione di una eco-fiscalità nella gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., alle utenze praticanti le attività del "compostaggio domestico", agevolazioni fiscali, nell'ottica di premiare le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini-utenti, per la qual cosa la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti provvederà, in collaborazione con l'ANCI, a sensibilizzare ulteriormente i Comuni e tutti i diversi soggetti, a vario titolo, interessati (Enti, Istituzioni scolastiche, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, ..etc.);

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili in circa 15.000 Euro (compreso I.V.A., se dovuta), saranno reperite sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto lo Statuto dell'Ecoistituto Abruzzo, inviato con nota prot.n. ecoab/go/002/2010 dell'1.04.2010, acquisito al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/60995 del 2.04.2010, che prevede in particolare all'art. 1 "Costituzione" che lo stesso è senza scopo di lucro;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d'intesa avanzata dall'Ecoistituto Abruzzo, con nota prot.n. ecoab/go/001/2010 del 2.02.2010, per i seguenti motivi:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
3. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione-formazione

per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e l'Ecoistituto Abruzzo, denominato: "Mondocompost", Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di autorizzare l'Assessore regionale alla Protezione Civile Ambiente, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa denominato: "Mondocompost";

3. di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di inviare il presente provvedimento all'Ecoistituto Abruzzo di Pescara;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 349 del 3 MAG 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. *Walter Garani*)

Walter Garani

ALLEGATO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

ED

ECOISTITUTO ABRUZZO

“Mondocompost”

Progetto sperimentale per la promozione del compostaggio domestico sul territorio regionale

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI





PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno..... il giorno..... del mese di..... presso la sede della Direzione Protezione Civile Ambiente della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo di..... di seguito denominata "Regione";

E

ECOISTITUTO ABRUZZO, con sede a Pescara, Via Monte Faito n. 65, P.IVA 01743960682, che interviene nel presente atto a mezzo di..... di seguito denominato "Ecoistituto";

PREMESSO che tra le priorità individuate dalla legislazione ambientale più recente figura la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e comunque delle frazioni ad alto tasso di umidità e che la frazione organica, costituita da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, costituisce la principale componente merceologica dei rifiuti, oscilla tra il 30 - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la proposta di Protocollo d'Intesa dell'Ecoistituto di Pescara, denominata "Mondocompost", inviata alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. ecoab/go/001/2010 del 2.02.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/22870 del 4.02.2010;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 178, comma 3, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i., che ha previsto l'individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- o entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- o entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- o entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

CONSIDERATO inoltre, che la L.R. 45/07 e s.m.i., prevede al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;





- all'art. 23 *“Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”*, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 *“Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”*, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 *“Rifiuti Urbani Biodegradabili”*, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- all'art. 58 *“Incentivi e premialità”*, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 *“Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”*, che prevede la promozione e diffusione delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* e s.m.i., che prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;

RICHIAMATO il *“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”*, denominato *“Programma RUB”*, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 *“Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”*, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”*, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al *“Compostaggio domestico”*;

VISTA la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al *“Repertorio del riciclaggio”*, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici.

RIBADITO altresì, che il compostaggio domestico, consente delle economie gestionali, evitando al Comune l'acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l'attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;

CONSIDERATO altresì, che si rende necessario attivare iniziative che prevedano la diffusione del compostaggio domestico da parte dei Comuni, coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili;



RITENUTO di prevedere la possibilità da parte dei Comuni o Consorzi comprensoriali e loro Società SpA, nell'ambito della promozione ed applicazione di una eco-fiscalità nella gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., alle utenze praticanti le attività del "compostaggio domestico", agevolazioni fiscali, nell'ottica di premiare le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini-utenti, per la qual cosa la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti provvederà, in collaborazione con l'ANCI, a sensibilizzare ulteriormente i Comuni e tutti i diversi soggetti, a vario titolo, interessati (*Enti, Istituzioni scolastiche, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, ..etc.*);

VISTO lo Statuto dell'Ecoistituto Abruzzo, inviato con nota prot.n. ecoab/go/002/2010 dell'1.04.2010, acquisito al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. RA/60995 del 2.04.2010, che prevede in particolare all'art. 1 "Costituzione" che lo stesso è senza scopo di lucro;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d'Intesa avanzata dall'Ecoistituto Abruzzo, con nota prot.n. ecoab/go/001/2010 del 2.02.2010, per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
3. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

- I. Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:
 - a. attuare un progetto sperimentale denominato "Mondocompost" come progetto sperimentale di comunicazione e di sostegno organizzativo dedicato alla promozione del compostaggio domestico con l'obiettivo di realizzare una comunità di interesse alla pratica dell'attività del compostaggio sul territorio regionale;
 - b. attuare un'iniziativa sperimentale di "comunicazione ambientale" mediante: il sito web, la produzione di materiale promozionale, l'organizzazione di incontri territoriali e conferenze sul lavoro svolto sul territorio regionale, finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini alla pratica del compostaggio domestico;
 - c. promuovere la costituzione di una auspicabile *task force* diffusa sul territorio regionale, attraverso l'impegno dei cittadini nel settore della gestione integrata dei rifiuti, anche in forme di attività di volontariato, ed in particolare nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di sviluppo delle raccolte differenziate, attraverso l'organizzazione di attività informative sul territorio;
 - d. incrementare la quantità dei materiali riciclabili avviati ad effettivo recupero;
 - e. ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e le finalità del DLgs.36/03 e s.m.i., recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Art. 2 (Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:
 - a. **REGIONE ABRUZZO**
 - collaborare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all'attuazione del progetto sperimentale denominato "Mondocompost" nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzato alla riduzione della produzione degli stessi, in particolare tramite attività di compostaggio domestico;





- rendersi disponibile attraverso l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), a partecipare ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini;
- compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse, valutabili in **15.000 Euro** (compreso IVA se dovuta), in particolare per contribuire alla necessaria campagna di informazione fra i cittadini, da corrispondere con le seguenti modalità:
 - 70% all'invio della comunicazione di inizio attività;
 - 30% alla presentazione del rendiconto, al servizio competente della Regione, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto "*Mondocompost*" perché le stesse siano di riferimento per altre realtà.
- partecipare con n. 1 rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

b. ECOISTITUTO ABRUZZO

- garantire la realizzazione del progetto sperimentale denominato: "*Mondocompost*" anche mediante proprie risorse interne ed attivando possibili altri canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o consulenza;
- organizzare un'adeguata attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale, interessando tutti i Comuni della Regione, i Consorzi Intercomunali sui rifiuti (laddove esistenti), le Province mediante una opportuna campagna di richiesta di partecipazione al progetto attraverso l'organizzazione di n. 4 incontri in/informativi tra i referenti dei soggetti che avranno aderito al progetto, al fine di promuovere una *task-force* di esperti in grado di sostenere sul territorio regionale l'attività del compostaggio domestico. Gli incontri si svolgeranno presso sedi messe a disposizione dai soggetti aderenti al progetto, su richiesta della Regione Abruzzo;
- garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un sito internet, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propensione alla partecipazione, nonché di monitoraggio e di diffusione delle esperienze di compostaggio domestico anche attraverso la cura di un "*Elenco dei compostatori domestici d'Abruzzo*", nelle forme da concordare con i soggetti preposti. Il sito sarà dotato di:
 - *moduli per l'informazione: news testuali e audio/video, wiki-compost, FAQ, area download;*
 - *moduli per il dialogo: mailing list, area commenti, rubriche dedicate.*
- organizzare un ciclo di conferenze in ambito provinciale sul territorio regionale (per un totale di n. 4 conferenze) oltre a n. 1 seminario finale, da promuovere con manifesti, locandine e pieghevoli, al fine di sintetizzare il lavoro svolto;
- provvedere a redigere un "*Rapporto finale*" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti (*servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di comunicazione, etc*), e provvedere alla sua diffusione, nei modi che riterrà più opportuni.
- partecipare con n. 2 rappresentanti al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

Art. 3

(Gruppo di lavoro)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art. 1, è costituito un "*Gruppo di lavoro*", formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti di Ecoistituto (con compito di coordinamento delle attività).
2. Il "*Gruppo di lavoro*" può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il "*Gruppo di lavoro*" è insediato, su convocazione di Ecoistituto Abruzzo entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il "*Gruppo di lavoro*" provvede a definire, entro i successivi 15 giorni, un "*Programma operativo*", relativo agli interventi da programmare e realizzare.



Art. 4

(Rapporto finale)

- 1. Il "Gruppo di lavoro" di cui all'art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un "Rapporto finale" richiamato all'articolo precedente, da inviare da inviare successivamente alle Province, AdA, Consorzi e/o loro Società SpA ed alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - ORR;

Art. 5

(Durata)

- 1. Il presente accordo ha durata di n. 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

REGIONE ABRUZZO

ECOISTITUTO ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia composta di n. 6
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio

Pescara li 22 / 4 / 2010

IL FUNZIONARIO



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.03.2010, n. DR4/28:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica in località "La Cona", "Monte Caticchio - Paganica", "Monte Caticchio - Tempera", nel Comune dell'Aquila (AQ) individuati rispettivamente con codici ARTA AQ220022, AQ230036, AQ230034. Approvazione dei Piani di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 1529 del 27.12.2006, i Piani di caratterizzazione dei siti di discarica in località "La Cona", "Monte Caticchio - Paganica", "Monte Caticchio - Tempera", nel Comune dell'Aquila (AQ) individuati rispettivamente con codici ARTA AQ220022, AQ230036, AQ230034, con le seguenti prescrizioni espresse per ciascun caso:

1. Loc. la Cona (AQ220022),

a) realizzare i sondaggi previsti, il più pos-

sibile vicini ai limiti della discarica;

b) tenere conto, riguardo i successivi interventi di MISE e/o permanente, degli aspetti legati alla stabilità dell'intero sito ai fini della verifica della stabilità del corpo discarica;

c) calcolare la produzione di percolato prodotto considerando l'estensione e le precipitazioni relative all'area, tenuto conto che la discarica è priva di idonea copertura e non si hanno certezze circa l'impermeabilizzazione del fondo discarica, al fine di verificare se tutto il percolato prodotto viene effettivamente captato;

2. Loc. Monte Caticchio - Paganica (AQ230036),

e) spostare il sondaggio di monte nella zona compresa tra la discarica ed il corso d'acqua (Fiume Vera) e di prelevare il campione di top-soil in due punti;

f) considerato che le concentrazioni di alcuni parametri, prelevate nelle acque superficiali del Fiume Vera aumentano da monte a valle, individuare se la sorgente è da ricondursi alla discarica o/e ad altre sorgenti/fonti di contaminazione

g) approfondire le indagini prelevando anche campioni di sedimento

h) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;

3. Loc. Monte Caticchio - Tempera (AQ230034),

c) prelevare campioni di top-soil in due punti;

d) rimuovere i rifiuti rilevati dal tecnico nel sito e nell'intorno, qualora non fosse stato già effettuato;

per i tre siti,

d) prelevare i campioni di terreno secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere prelevati i campioni di terreno per granulometrie e FOC e definire i parametri previsti dalle linee guida APAT/ISPRA, ai fini dell'analisi di rischio;

e) prelevare un campione di rifiuto per un test di cessione;

f) georeferire tutti i punti di indagine realizzati e da realizzare;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione dei Piani di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dagli stessi ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila, ASL dell'Aquila), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione dei Piani di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune dell'Aquila (AQ), Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila, ASL dell'Aquila;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 05.03.2010, n. DR4/33:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CERCHIO (AQ) in località Fonte Regina, individuato con codice ARTA AQ220013. Approvazione del Piano di Caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di Caratterizzazione del sito di discarica in località Fonte Regina, nel Comune di CERCHIO (AQ), individuato con codice ARTA AQ220013, con le seguenti prescrizioni:

- a) presentare una carta dettagliata con l'indicazione delle quote dei piezometri e l'andamento presumibile della falda;
- b) realizzare un ulteriore stendimento geoelettrico lungo il bordo a valle della discarica;
- c) spostare i sondaggi in maniera tale da

circondare il corpo discarica, in posizione differente rispetto a quelli già realizzati ed allestirli tutti a piezometro, per delimitare il plume di contaminazione;

- d) effettuare il numero minimo di campionamenti di terreno –pari a tre – previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per ciascun sondaggio;
- e) effettuare campionamenti di acque superficiali e sedimenti lungo il fosso limitrofo, a monte ed a valle idrogeologico della discarica;
- f) effettuare un test di cessione sul rifiuto;
- g) verificare la presenza di pozzi a valle idrogeologico della discarica ed effettuare campionamenti delle acque;
- h) effettuare le analisi delle acque per i soli metalli sul campione filtrato così come previsto dal D. Lgs. 30/2009;
- i) georeferire tutti i punti di indagini, indicando altresì i limiti di proprietà del sito;
- j) concordare la data di inizio dei lavori di indagine con l'ARTA e dare comunicazione del cronoprogramma con almeno quindici giorni di anticipo;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del Piano di Caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA – Dipartimento Provinciale dell'Aquila;

di stabilire inoltre che l'eventuale Analisi di Rischio dovrà essere redatta, seguendo gli ultimi criteri metodologici stabiliti dall'ISPRA;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di CERCHIO (AQ), Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 08.03.2010, n. DR4/36:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di SULMONA (AQ) in località Noce Mattei, individuato con codice ARTA AQ220036. Approvazione del Piano di Caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e tra-

scritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di Caratterizzazione e s.m.i. del sito di discarica in località Noce Mattei, nel Comune di SULMONA (AQ), individuato con codice ARTA AQ220036, con le seguenti prescrizioni, di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 22.12.2009:

- a) georeferire tutti i punti di indagini, indicando altresì i limiti di proprietà del sito;
- b) concordare la data di inizio dei lavori di indagine con l'ARTA e dare comunicazione del cronoprogramma con almeno quindici giorni di anticipo;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del Piano di Caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA – Dipartimento Provinciale dell'Aquila;

di stabilire altresì, che l'eventuale Analisi di Rischio dovrà essere redatta, seguendo gli ultimi criteri metodologici stabiliti dall'ISPRA;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di SULMONA (AQ), Provincia dell'Aquila, ARTA - Diparti-

mento Provinciale dell'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.03.2010, n. DR4/38:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA (CH) in località valle dell'inferno II, individuato con codice ARTA CH214902. Approvazione dei risultati del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR n. 1529 del 27.12.2006, i risultati del Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località valle dell'inferno II, nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA (CH), approvato con D.D. n. DN3/71 del 10.02.2009, con le seguenti prescrizioni di cui alla Conferenza dei

Servizi del 26.11.2009:

- a) svolgere una corretta gestione della discarica, in cui tra l'altro sia prevista la raccolta e lo smaltimento del percolato;
- b) mettere in atto interventi di messa in sicurezza sulla vasca di contenimento del percolato;
- c) predisporre un'apposita ordinanza che vieti l'utilizzo delle acque sotterranee nei pozzi posti a valle idrogeologico del sito, fino ad accertamenti diretti sui pozzi stessi;
- d) ASL e Comune concordino le misure di prevenzione da adottare sui pozzi, bersaglio della contaminazione;
- e) predisporre il piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ovvero di messa in sicurezza permanente del sito interessato e relativo piano di controlli;
- f) eseguire con urgenza i lavori di impermeabilizzazione della vasca di contenimento del percolato, al fine di rimuovere la perdita in atto;
- g) apporre segnali di pericolo nelle aree interessate;
- h) verificare lo stato di tenuta della vasca di lavaggio prevedendone l'eventuale dismissione con relativo campionamento dei terreni delle pareti e fondo scavo, per valutare se la stessa rappresenti la sorgente primaria di contaminazione da Idrocarburi, prevedendone quindi la successiva messa in sicurezza;

di stabilire altresì che gli interventi riferiti all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto siano preventivamente concordati con l'ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di TORREVECHIA TEATINA (CH), Provincia di Chieti,

ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, ASL di Chieti;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.03.2010, n. DR4/49:
Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria-notifica IT 009036-N.GE0612208 presentata dalla Ditta – ECO VALSABBIA. S.r.l. Via Miro Sonetti, 7 Gavardo (BS).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- lo svincolo della polizza fidejussoria N.GE0612208 del 28/04/09 contratta dalla Eco Valsabbia S.r.l., via Miro Bonetti, 7 Gavardo (BS) a beneficio del Ministero dell'Ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 (Roma) emessa in Bergamo dalla Società Atradius Credit Insurance N.V..
- di notificare il presente atto alla Ditta Eco Valsabbia s.r.l., con sede operativa in via Miro Bonetti, 7 Gavardo (BS), alla società Atradius Credit Insurance N.V. – Agenzia di Bergamo e alla Provincia di Chieti territorialmente competente.
- di provvedere alla pubblicazione del presen-

te atto, per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 30.03.2010, n. DR4/53:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTEREALE (AQ) in località Molinella, individuato con codice ARTA AQ230023. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Molinella, nel Comune di MONTEREALE (AQ), individuato con codice ARTA AQ230023, con le seguenti prescrizioni:

- a) riposizionare i sondaggi in prossimità del corpo discarica (intorno) in maniera tale da ricostruire la morfologia e la direzione del flusso di falda;
- b) evidenziare e definire l'area di proprietà,

quale operazione necessaria per identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;

- c) ricercare tutti i parametri necessari per effettuare l'analisi di rischio così come richiesto dalle linee guida APAT e criteri del D. Lgs. 4/2008;
- d) effettuare le analisi proposte almeno nei piezometri a valle, mentre negli altri la ricerca potrà essere limitata ai soli parametri previsti dalle linee guida della Regione;
- e) ripetere le analisi anche nel piezometro realizzato in fase di indagine preliminare;
- f) prelevare i campioni di terreno così come previsto dal D. Lgs. 152/06 e ricercando i soli parametri delle linee guida;
- g) definire geometricamente il corpo di discarica;
- h) effettuare la rimozione dei rifiuti abbandonati sul corpo discarica;
- i) georeferire tutti i punti di indagine;
- j) concordare con l'ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila, l'inizio dei lavori di indagine e comunicare il cronoprogramma con almeno quindici giorni di anticipo.

di Stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila, ASL dell'Aquila), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del Piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l' ARTA – Dipartimento provinciale dell'Aquila;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di MONTEREALE (AQ), provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale dell'Aquila, ASL dell'Aquila;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2010, n. DR4/54:

DGR n. 1090 del 2.10.2006 – Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nell'Unione di Comuni “Città Territorio” Val Vibrata (TE). Revoca incentivi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/236 del 25.07.2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di revocare gli incentivi concessi all'Unione di Comuni “Città Territorio” Val Vibrata, per l'attuazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare, di cui alla D.D. n. DN3/236 del 25.07.2008, pari alla somma di € 161.250,00 (centosessantunomiladuecentocinquanta/00), IVA inclusa;

2. di riservarsi l'adozione degli ulteriori ed opportuni provvedimenti riferiti alla destinazione finale delle risorse finanziarie di cui al presente atto e resesi disponibili;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione di Comuni “Città Territorio” Val Vibrata ed all'Amministrazione Provinciale di Teramo;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 01.04.2010, n. DR4/57:

DGR n. 1090 del 2.10.2006 – Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Fraine (CH). Liquidazione saldo finale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di liquidare in favore del Comune di Fraine (CH), la somma di € 4.251,19 (quattromiladuecentocinquantuno/19), come saldo finale, pari al rimanente 50% del contributo totale a carico della Regione, per l'attuazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare;
2. di imputare la spesa di € 4.251,19 sul capitolo 292210 C/residui del corrente esercizio

finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), impegnata con Determinazione Dirigenziale n. DN3/178 del 30.11.2007 (impegno n. 5106), che presenta la necessaria disponibilità;

3. di prescrivere al Comune di Fraine il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare di concessione allegato alla DD n. DN3/251 del 14.08.2008 ed in particolare quelle di cui all'art. 10, comma 2, in conformità con il punto 10) dell'Allegato 1 del bando pubblico;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive – Servizio Ragioneria e Credito ed al Comune interessato;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

AUTORIZZA

Il Servizio Ragioneria e Credito al pagamento della somma spettante pari ad € 4.251,19 (capitolo 292210) al Comune di Fraine (CH) per l'attuazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare:

Comune di Fraine codice sezione 400 codice IBAN IT54Z0100003245400300304172.

Vista la circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48 bis non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA *SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DR4/69:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CELENZA SUL TRIGNO (CH) in località Difesa, individuato con codice ARTA VS220005. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Difesa, nel Comune di CELENZA SUL TRIGNO (CH), individuato con codice ARTA VS220005, con le seguenti prescrizioni:

- a) integrare le indagini con un ulteriore sondaggio da ubicarsi a valle della discarica oltre all'S3 già proposto;
- b) ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometria secondo ultima rev. linee guida APAT;
- c) di georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;

- d) effettuare il campionamento delle acque superficiali e dei sedimenti del fosso, subito a valle della discarica;
- e) spostare il sondaggio denominato S3 in direzione nord/nord-est;
- f) attestare le profondità di perforazione all'interno del corpo sedimentario denominato L1 (aquifero);
- g) indicare, nella rappresentazione dello stato di contaminazione, le metodologie utilizzate per la realizzazione delle carte piezometriche e delle isoconcentrazioni nonché la stima dell'errore valutato;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di CELENZA SUL TRIGNO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.05.2010, n. DR4/70:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di GESSOPALENA (CH) in località Brecciarola, individuato con codice ARTA CH232101. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Brecciarola, nel Comune di GESSOPALENA (CH), individuato con codice ARTA CH232101, con le seguenti prescrizioni:

- a) definire, evidenziare su planimetria in scala adeguata, il confine di proprietà necessaria per identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;
- b) di georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- c) comunicare all'ARTA, con congruo anti-

po, la programmazione dell'espletamento dei controlli di competenza

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di GESSOPALENA (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 10.05.2010, n. DR4/72:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DN3/69 del 29.05.2007 (rinnovo

dell'Autorizzazione N. DF3/31 del 24.04.2002) inerente: "l'esercizio dell'attività di autodemolizione, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi" da: " Ditta Autodemolizione Valerio Domenico sita in C/da Grotte a Castiglione a Casauria a: Autodemolizioni Piccolino Srl Contrada Grotte, 36 - Castiglione a Casauria (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di volturare ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. la titolarità della autorizzazione n. DN3/69 del 29.05.2007, rinnovo dell'autorizzazione n. DF3/31/02 del 24.02.2002 inerente: "l'esercizio dell'attività di autodemolizione, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi" da: Ditta Autodemolizione Valerio Domenico a: Autodemolizioni Piccolino Srl con sede legale e amministrativa in c/da Grotte, n. 35 nel comune di Castiglione a Casauria (Pe);
- 2) di confermare, integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione, precisando che la validità della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della determinazione n. DN3/69 del 29.05.2007 (scadente il 29.05.2017);
- 3) di fare salva la disamina e la valutazione complessiva del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

- 4) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione,
- 5) di richiamare la ditta in oggetto agli adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.;
- 6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7) di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castiglione a Casauria (PE), all'Amministrazione Prov.le di Pescara, all'A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al P.R.A. della Provincia di Pescara ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila;
- 9) di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Autodemolizione Piccolino Srl con sede legale e amministrativa in C/da Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (PE);
- 10) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Contro il presente provvedimento è ammes-

so ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 10.05.2010, n. DR4/76:

PTTA 1994/1996 – Settore Rifiuti – Bonifica aree oggetto di scarico di rifiuti ex L.R. 27/88 – Comune di Tossicia (TE) “Bonifica discarica in loc. Viola” – Scheda P2/B6. Impegno e liquidazione della somma di € 83.918,14 al Comune di Tossicia (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di dare atto che con la determina n.DB8/21 del 22/03/2010 della Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive – Servizio Bilancio, sono state riscritte sul capitolo 292437 le somme di € 83.918,14 già trasferita alla Regione Abruzzo con D.M. 8540/ARS/M/DI/G/SP del 22/09/1997;
- 2) di impegnare e liquidare a favore del Comune di Tossicia, la somma di € 83.918,14 sul capitolo 292437 (codice SIOPE 2234), che presenta la relativa capienza in favore del Comune di Tossicia (TE), titolare della scheda P2/B6 relativa all'intervento denominato “Bonifica discarica in loc. Viola”, in

ambito PTTA 1994/96, giusta ordinanza di
reiscrizione n. DB8/21 del 22/03/2010;

DISPONE

- la trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio Servizio Ri.Bo. – ai sensi e per gli effetti del 5.1.7 della delibera CIPE 21/12/1993;
- la notifica del presente atto al Comune di Tossicia (TE).
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

AUTORIZZA

il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria al pagamento dell'importo di € 83.918,14, mediante versamento presso :

Banca Tercas Filiale di Tossicia;

- C.C. 626/9
- CAB 77080
- ABI 6060

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DR4/77:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005 inerente l'esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso da: Ditta "D.S.C. Autodemolizioni S.r.l." a: Ditta "ABRUZZO AUTODEMOLIZIONI S.r.l." Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di volturare ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. la titolarità della autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005 inerente l'esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso da: " Ditta D.S.C. Autodemolizioni S.r.l. a: "Ditta ABRUZZO AUTODEMOLIZIONI S.r.l." Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE);
- 2) di confermare, integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione, precisando che la validità della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della determinazione n. DF3/89 del 20.09.2005 (scadente il 20.09.2010);
- 3) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione,
- 4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 5) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti

nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), all'Amministrazione Prov.le di Teramo, all'A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al P.R.A. della Provincia di Teramo ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Teramo;
- 7) di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Abruzzo Autodemolizioni S.r.l con sede legale in Via Meucci, n. 64 -64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE);
- 8) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DR4/81:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti

di discarica nel Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) in località "Vischiara", individuato con codice ARTA VS220004. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Vischiara, nel Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH), individuato con codice ARTA VS220004, con le seguenti prescrizioni:

- a) ritrarre le sezioni litostratigrafiche, fornendo le coordinate dei capisaldi delle linee topografiche;
- b) campionare le acque ed i sedimenti fluviali subito a valle del sito;
- c) realizzare il sondaggio S4, attrezzato a piezometro ubicato in funzione dell'idrogeologia, perimetrazione e geoelettrica, al fine di definire la specifica direzione di flusso e la presenza o meno di spartiacque sotterranei: tale sondaggio potrà essere ubicato a valle della linea atomografica 3A-3B in sinistra idrografica dell'impluvio;
- d) la profondità di indagine dovrà essere tale da raggiungere la falda, accertandosi dell'assenza di un eventuale acquiclude;
- e) il numero dei campioni di terreno prelevati non dovrà essere inferiore a tre;
- f) il campionamento dei terreni dovrà essere effettuato anche sull'eventuale materiale di

riporto e/o comunque anche entro il primo metro;

- g) i livelli di prelievo ed il numero dei campioni dovranno tener conto della stratigrafia, ponendo particolare attenzione affinché non siano mescolati strati a diversa composizione litologica o materiali di riporto con il terreno;
- h) in presenza di rifiuto, si dovrà campionare anche il terreno posto subito al di sotto di quest'ultimo;
- i) il campionamento dovrà prevedere il prelievo e la conservazione di due controcampioni, di cui uno a disposizione dell'ARTA, per l'eventuale esecuzione delle controanalisi;
- j) redigere un elaborato tabellare riportante la quota piezometri sul livello del mare (s.l.m.), altezza dei boccapozzi e rilievo (o rilievi) freaticometrici;
- k) elaborare la cartografia tematica, idrogeologica e piezometrica, con precisa ubicazione dei punti di monitoraggio con quote espresse s.l.m. e con indicazioni della distribuzione spaziale del contaminante;
- l) eseguire un test di cessione sugli eventuali rifiuti che dovessero essere attraversati;
- m) effettuare la ricerca dei solventi per la sola matrice acque sotterranee (boro per le acque), oltre a quelli già ricercati nel Piano di Indagini Preliminari;
- n) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- o) comunicare e concordare tempestivamente con l'ARTA ogni attività inerente il cronoprogramma;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti

interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DR4/82:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) in località Saccorotto, individuato con codice ARTA AQ220050.

Approvazione dei risultati del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006, i risultati del Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Saccorotto, nel Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ), approvato con D.D. n. DN3/71 del 10.02.2009, con le seguenti prescrizioni di cui alla Conferenza dei Servizi del 26.11.2009:

- a) presentazione di un progetto di bonifica che preveda il prelievo di campioni per al conformità del terreno in posto (uno a fondo scavo e l'altro derivante dall'unione dei quattro incrementi prelevati dalle pareti);
- b) eseguire la rimozione dei rifiuti abbandonati e rilevati in fase di caratterizzazione dall'ARTA, con prelievo di terreno in corrispondenza del sondaggio C1;
- c) eseguire un prelievo di rifiuto rappresentativo dell'intero ammasso, al fine di effettuare un test di cessione per verificare lo stato di mineralizzazione del rifiuto stesso, per poter eventualmente progettare un intervento di messa in sicurezza permanente o di bonifica del corpo discarica;
- d) predisporre un'apposita ordinanza che vieti l'utilizzo delle acque sotterranee nei pozzi posti a valle idrogeologico del sito, fino ad accertamenti diretti sui pozzi stessi;

- e) inviare a tutti gli Enti il progetto di bonifica, unita a tutta la documentazione relativa alla costruzione e chiusura della discarica;

di stabilire altresì che gli interventi riferiti all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ), Provincia dell'Aquila, ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DR4/84:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Sito di discarica in loc. "Santa Lucia" nel Comune di ATRI (TE), individuato con codice ARTA TE210030. Esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. in loc. "Santa Lucia" del Comune di ATRI (TE), avente codice ARTA TE210030, dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi all'Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, della L. R. 45/2007 e s.m.i.;
2. di prescrivere che sia effettuato il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e superficiali in conformità al piano dei monitoraggi e dei controlli di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 133 del 28.07.2009;
3. di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei R.U. – Area

Piomba Fino;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di ATRI (TE), alla Provincia di Teramo, All'ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, alla ASL di Teramo ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S.Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it